



LE DISCIPLINE NORMATIVE REGIONALI SUI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI

STRUTTURA DI SUPPORTO AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO

OTTOBRE 2012



STRUTTURA DI SUPPORTO

LA PUBBLICAZIONE E' OPERA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL CAL

CAL@REGIONE.LAZIO.IT

COORDINAMENTO

LUIGI LUPO

HANNO COLLABORATO

ANTONIO DAMIANO

PATRIZIA ROTILIO

GIULIO SARDI

OTTOBRE 2012



STRUTTURA DI SUPPORTO

INDICE

INTRODUZIONE	P.	1
1. ABRUZZO		3
2. BASILICATA		7
3. CALABRIA		8
4. CAMPANIA		11
5. EMILIA-ROMAGNA		13
6. FRIULI VENEZIA GIULIA		17
7. LAZIO		22
8. LIGURIA		24
9. LOMBARDIA		27
10. MARCHE		31
11. MOLISE		33
12. PIEMONTE		34
13. PUGLIA		37
14. SARDEGNA		39
15. SICILIA		42
16. TOSCANA		45
17. TRENTINO ALTO-ADIGE		48
18. UMBRIA		49
19. VALLE D'AOSTA		54
20. VENETO		59
21. PROVINCIA DI BOLZANO		61
22. PROVINCIA DI TRENTO		62



INTRODUZIONE

La presente ricerca mira a documentare, decorsi ormai oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001, lo stato dell'arte della normativa di ciascuna Regione relativa all'istituzione ed al funzionamento dei rispettivi Consigli delle autonomie locali.

Il vigente art. 123 della Costituzione, come è noto, ha stabilito al quarto comma che ogni Regione, mediante il proprio statuto, debba disciplinare l'organo in questione, quale strumento di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Pertanto, come si avrà modo di verificare attraverso la lettura dei successivi paragrafi, le funzioni generalmente attribuite al CAL dai diversi ordinamenti regionali vanno al di là del riconoscimento di un mero ruolo consultivo.

D'altronde, la stessa normativa nazionale ha in più occasioni assegnato ai CAL compiti ulteriori, anche particolarmente incisivi: basterà citare quelli inerenti l'attuazione, a livello regionale, del patto di stabilità, ovvero la rilevante funzione propositiva da esercitare nell'ambito del riordino delle province.

La nota negativa da evidenziare è quella della mancata costituzione dell'organo in più Regioni.

La Basilicata, infatti, a tutt'oggi ancora non si è dotata del nuovo statuto; in Sicilia e nel Veneto manca la legge istitutiva, in Campania, Calabria e Puglia l'organo non è ancora operativo. In queste ultime due Regioni è da rimarcare ancor più l'assenza del CAL, tenuto conto del fatto che entrambe hanno approvato da diversi anni la legge istitutiva dell'organo¹.

Per quanto concerne specificatamente le Regioni a statuto ordinario, si segnala che tutte, ad eccezione della Puglia, hanno previsto una composizione mista, nel senso che sono presenti sia membri di diritto sia membri elettivi. La Puglia, che come si è detto non ha ancora costituito il CAL, ha invece optato per una composizione interamente a carattere elettivo.

Degna di menzione è la scelta effettuata dalla Lombardia, che prevede una composizione variabile in relazione agli atti di cui il consesso è chiamato ad occuparsi. Infatti, a fronte di un'assemblea ordinaria composta da 45 membri, è previsto che ogni qual volta il CAL debba esprimersi su provvedimenti di carattere generale, per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, sia integrato da 15 componenti in rappresentanza delle autonomie sociali e funzionali. In altre Regioni è invece prevista in via ordinaria la presenza nel CAL di tali rappresentanti, ma non è loro concesso il diritto di voto.

La durata del CAL è generalmente pari a quella della legislatura di ciascuna Regione, con alcune eccezioni. In Emilia-Romagna, il CAL è strutturato come organo permanente ed è rinnovato, per la quota relativa ai rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti, entro tre mesi dallo svolgimento delle elezioni amministrative

¹ La Puglia con legge regionale 26 ottobre 2006, n. 29, la Calabria con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.



STRUTTURA DI SUPPORTO

concernenti più della metà dei comuni della regione. Ugualmente in Umbria e nelle Marche, ove l'organo è rinnovato, per la quota di componenti elettivi, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgano oltre il cinquanta per cento dei comuni. In Sardegna, infine, la durata dell'organo è limitata a tre anni.

La funzione propositiva, ed in particolare l'iniziativa legislativa, sono generalmente riconosciute al CAL dai vari ordinamenti regionali, parallelamente alla funzione propria che resta quella del rilascio di pareri in ordine alle proposte di legge ed ai più significativi schemi di provvedimento regionale.

Non vi è dubbio, però, che la possibilità da parte dei CAL di incidere concretamente sulle decisioni della politica regionale che abbiano influenza sulle comunità locali sia determinata dalla capacità di codeterminare tali scelte attraverso un'attività di concertazione che preceda l'adozione degli atti di competenza degli esecutivi regionali.

Lo svolgimento di tale attività concertativa era sicuramente facilitata in quegli organismi che hanno storicamente preceduto i Consigli delle autonomie locali, ossia nelle Conferenze Regione-Enti locali, in considerazione del fatto che costituivano degli organi bilaterali.

Diversamente da questi, i CAL sono organi "di parte", rappresentativi delle autonomie locali. Sorprende, quindi, verificare come le normative regionali in molti casi abbiano trascurato di riconoscere ai rispettivi CAL tale ruolo di soggetto di concertazione con la giunta regionale, così determinando, di fatto, un arretramento, sotto questo aspetto, rispetto alla situazione *quo ante*.

In ogni caso non mancano eccezioni in tal senso, rappresentate dall'Abruzzo, Lazio, Toscana, Sardegna ed Umbria.

Da sottolineare che nelle due Regioni per ultimo citate il CAL coesista con la "vecchia" Conferenza Regione-Enti locali, che non è stata soppressa. Così in Sardegna, il CAL partecipa, attraverso una propria delegazione, alla Conferenza permanente Regione-enti locali, nell'ambito della quale sono sottoscritti accordi ed intese con la Regione. Allo stesso modo in Umbria i componenti del CAL e la giunta regionale sono chiamati a realizzare intese nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali.

Tale rapporto di collaborazione tra Regione e CAL trova la sua esplicitazione, inoltre, nelle sedute annuali congiunte Consiglio regionale-CAL previste dalle normative della Calabria, Emilia-Romagna e Lazio, al fine della comune verifica del grado di attuazione delle politiche regionali e della rilevazione delle esigenze dei territori.

Ciascun paragrafo del presente documento è dedicato all'esame dei punti salienti della normativa regionale concernente il CAL di ogni singola Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale. Indicazioni sono fornite anche riguardo alle previsioni legislative delle due Province autonome del Trentino Alto Adige- Sud Tirolo.



STRUTTURA DI SUPPORTO

1. ABRUZZO.

Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) dell'Abruzzo è stato istituito con legge regionale n. 41 dell'11 dicembre 2007, in attuazione degli articoli 71 e 72 dello Statuto della Regione. La sua costituzione risale al 22 maggio 2012, data di emanazione del decreto n. 7 del 22 maggio 2012 del Presidente del Consiglio regionale, pubblicato sul BURA ordinario n. 29 del 30 maggio 2012.

Più dettagliatamente rispetto all'art. 71 dello Statuto, nel quale si stabilisce che il Consiglio delle Autonomie Locali è *“organo di consultazione e di partecipazione degli Enti locali di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria degli Enti locali e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento, partecipazione e proposta sulle problematiche di loro interesse”*, nella legge istitutiva (che si compone di 17 articoli), precisamente all'art. 1, il CAL viene definito quale *“organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali”* aggiungendo, al secondo comma, che lo stesso *“garantisce la partecipazione e la consultazione degli enti locali nei processi decisionali di loro interesse e verifica l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali”*.

L'organo, che ha sede presso il Consiglio regionale, è composto da venti membri, dei quali otto componenti di diritto, ossia i presidenti delle Province della Regione (L'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo) nonché i sindaci dei comuni capoluogo delle stesse, ed i rimanenti 12 eletti tra i sindaci dei comuni non capoluogo dai Consiglieri comunali, esclusi quelli dei Comuni capoluogo di Provincia, riuniti nei collegi elettorali così divisi:

- a) il collegio della Provincia dell'Aquila, con quattro seggi;
- b) il collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;
- c) il collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;
- d) il collegio della Provincia di Pescara, con due seggi.

Al termine delle elezioni, tenutesi il 21 aprile 2012 e considerate valide in quanto è stato raggiunto il quorum di un quarto degli aventi diritto, come previsto dall' art. 3, comma 7 della l.r. 41/2007 , il Presidente del Consiglio CAL regionale ha nominato, come già riportato precedentemente, i componenti di diritto e quelli elettivi con proprio decreto (n. 7 del 22 maggio 2012), successivamente comunicato al Presidente della Giunta regionale.

Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, oltre al Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, al Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato, all'Assessore regionale competente in materia di enti locali, agli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta ed ai Consiglieri regionali firmatari e relatori dei provvedimenti all'esame del CAL, anche i Presidenti, a livello regionale, dell'Associazione dei Comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione Province Italiane (UPI), dell'Unione nazionale delle comunità degli enti montani (UNCHEM),



STRUTTURA DI SUPPORTO

dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e della Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie).

Ai sensi dell'art. 71, comma 3, dello Statuto regionale, il CAL ha eletto, nella prima seduta, tenutasi il 2 agosto scorso, fra i propri componenti il Presidente (all'unanimità) e l'Ufficio di presidenza, composto da un Vicepresidente e da un Segretario. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati ma dopo il terzo scrutinio è sufficiente, per l'elezione, la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. L'elezione del Vicepresidente e del Segretario, invece, avviene sempre con voto limitato a un solo nominativo e risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

Un ruolo primario riveste il Presidente nell'attività di concertazione; infatti, su richiesta della Giunta regionale, convoca tavoli di concertazione (ai quali partecipano, oltre al Presidente del CAL ed a due componenti dello stesso di volta in volta individuati a norma del Regolamento, il Presidente della Giunta, l'Assessore competente per i rapporti con gli Enti locali, l'Assessore competente in materia, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, dell'AICCRE e della Legautonomie) per raggiungere le intese necessarie a garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali di interesse locale, nonché per concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali e per svolgere attività di interesse comune; inoltre, in relazione agli argomenti oggetto delle intese o degli accordi può invitare a partecipare al tavolo di concertazione, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell'Università e delle istituzioni scolastiche.

Non è stato ancora approvato il regolamento per il proprio funzionamento interno, previsto dall'art. 71, comma 3 dello Statuto regionale (in base al quale *“il regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del CAL; la proposta di regolamento, prima dell'approvazione è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale”*).

In base agli articoli 72 dello Statuto e 10 della l.r. 41/2007, il CAL esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti finanziari, sulle proposte di legge e di regolamento riguardanti gli enti locali nonché sul conferimento di funzioni o il riparto di competenze tra Regione ed enti locali; formula proposte e indirizzi su questioni di interesse degli enti locali; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti



STRUTTURA DI SUPPORTO

locali; nomina e designa i rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalle leggi regionali.

In base, poi, al combinato disposto degli artt. 71, comma 5, dello Statuto ed all'art. 11, comma 1 lett. e), il CAL può ricorrere al Collegio regionale per le garanzie statutarie per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali e ne indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che lo compongono.

Infine, oltre alle attribuzioni già indicate, il CAL:

- a) esprime parere obbligatorio sull'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*);
- b) esprime parere su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali, nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli stessi; esercita l'iniziativa legislativa in attuazione dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale;
- c) propone alla Giunta di promuovere, nei casi previsti dall'art. 127, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale.

Nel caso in cui il CAL eserciti l'iniziativa legislativa oppure nel caso di nomina o designazione di un rappresentante del sistema degli enti locali nei casi previsti dalle leggi regionali, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; nel caso, invece, di presentazione di osservazioni relative a proposte di modifiche dello Statuto in materia di enti locali o di sollecito, alla Giunta ed al Consiglio regionale, relativo alla promozione di questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali, delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Per la nomina, poi, di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie, il CAL delibera con la maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta nelle successive.

Per quanto riguarda poi i termini entro cui il CAL deve pronunciarsi nei casi di richiesta di parere sul documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti finanziari e sulla relazione che accompagna il rendiconto consuntivo, sui progetti di legge e di regolamento riguardanti gli enti locali nonché sul conferimento di funzioni o il riparto di competenze tra Regione ed enti locali, sull'esercizio dei poteri sostitutivi e su ogni altra questione ad esso demandata dalla normativa vigente, esso deve provvedervi entro il termine di venti giorni, mentre nel caso



STRUTTURA DI SUPPORTO

di richiesta di parere nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli stessi, il CAL è tenuto a pronunciarsi entro il termine di dieci giorni.

Il CAL dura in carica cinque anni a far data dalla seduta di insediamento. I suoi componenti decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale (decadenza che viene dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto). Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti per il quale si è verificata la vacanza, che resta in carica fino alla scadenza dell'organo. Qualora, poi, non sia possibile procedere alla nomina del componente elettivo, il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla decadenza del componente elettivo, indice le elezioni nel Collegio per il quale si è verificata la vacanza.



STRUTTURA DI SUPPORTO

2. BASILICATA.

A Statuto invariato (risale al 1971), nella Regione Basilicata è presente come organo delle Autonomie Locali la Conferenza Permanente delle Autonomie istituita con legge regionale n. 17/1996 (“Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie in Basilicata”).



STRUTTURA DI SUPPORTO

3. CALABRIA

Con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 del 12 gennaio 2007 al BUR n. 24 del 30 dicembre 2006) ed in attuazione dell'art. 48 dello Statuto della Regione Calabria, sono stati disciplinati l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali della Calabria.

Tale legge, composta da 21 articoli ed entrata in vigore il 13 gennaio del 2007, definisce all'art. 1, comma 2, il CAL come *“l'organo rappresentativo del sistema delle autonomie locali istituito al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare i principi di consultazione e cooperazione permanente tra Regione ed Enti locali”*.

L'organo, tuttavia, nonostante siano trascorsi quasi sei anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva, non è stato ancora costituito, anche se uno spiraglio sembra essersi aperto dal momento che è in discussione la sua costituzione, dettata anche dall'esigenza di *“creare un organismo snello, in grado di avviare il suo lavoro alla riorganizzazione territoriale calabrese, come stabilito dal legislatore nazionale”*².

L'organo, da istituirsi presso il Consiglio regionale, si compone di trentacinque membri (nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale) tra cui:

- a) i presidenti delle Province;
- b) i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
- c) nove sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;
- d) tre sindaci di piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- e) due sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni;
- f) tre sindaci di comuni montani;
- g) tre sindaci di comuni di minoranza linguistica³;
- h) due presidenti di Consigli comunali;
- i) tre presidenti di Comunità montane.

I componenti di cui alle lettere a) e b) sono membri di diritto mentre tutti gli altri membri (i restanti venticinque) sono eletti da un'assemblea elettorale composta dai sindaci di tutti i comuni della regione, ripartiti, sulla base di collegi provinciali, nel seguente modo:

- a) nove al collegio elettorale della Provincia di Cosenza;
- b) sette al collegio elettorale della Provincia di Reggio Calabria;
- c) cinque al collegio elettorale della Provincia di Catanzaro;
- d) due al collegio elettorale della Provincia di Crotona;
- e) due al collegio elettorale della provincia di Vibo Valentia.

² Il riferimento è, ovviamente, al d.l. 95/2012 c.d. *spending review*; le parole sono, invece, del presidente del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi del Consiglio regionale della Calabria.

³ Si segnala la presenza, in svariati comuni della Calabria, di minoranze linguistiche greche, occitane e, soprattutto, albanesi.



STRUTTURA DI SUPPORTO

La legge istitutiva, inoltre, è molto dettagliata nella ripartizione dei seggi, in modo tale da assicurare un'adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale, come risulta dalla seguente tabella:

Provincia	Comuni non capoluoghi	Piccoli Comuni	Comuni montani	Comuni minoranze linguistiche	Presidenti Consigli comunali	Presidenti Comunità montane	Unioni di comuni	Totali
CS	2	1	1	2	1	1	1	9
RC	3	1	1	1	0	1	0	7
CZ	2	1	0	0	0	1	1	5
KR	1	0	0	0	1	0	0	2
VV	1	0	1	0	0	0	0	2
TOT.	9	3	3	3	2	3	2	25

Risultano così eletti, in ciascun collegio provinciale, coloro che hanno riportato, per ciascuna categoria di rappresentanza, il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i presidenti di comunità montana, i presidenti di consigli comunali, i sindaci dei comuni o delle unioni di comuni di maggiore dimensione demografica.

Possono partecipare, inoltre, con diritto di parola e senza diritto di voto, i consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti dell'Anci Calabria, UNCEM Calabria, Legautonomie Calabria ed ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia). In relazione, poi, agli argomenti trattati, il Presidente del CAL può invitare a partecipare alle sedute, sempre con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, delle Università e delle istituzioni scolastiche ovvero di figure di particolare competenza in ordine ai temi affrontati.

Il CAL, che rimane in carica quanto il Consiglio regionale, esprime, in base a quanto previsto dallo Statuto, parere obbligatorio sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo. Il CAL esprime, altresì, il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto e dalle leggi regionali. Inoltre, in base a quanto disposto dall'art. 14, comma 1 della legge istitutiva, il CAL esprime parere obbligatorio sulle proposte di modifiche territoriali, modifiche della stessa legge istitutiva, delegificazione e semplificazione amministrativa nonché su ogni altra questione che abbia ricadute sul sistema delle autonomie locali; tuttavia, nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte



STRUTTURA DI SUPPORTO

alla valutazione del CAL, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei consiglieri. Sempre in base alla legge istitutiva, il CAL può esprimere eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. Infine, ai sensi dell'art. 49, comma 9 dello Statuto, il CAL, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria e può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale.

Oltre al Presidente, che resta in carica quanto il CAL stesso, può essere prevista l'elezione di un vicepresidente e di un Ufficio di presidenza (art. 9, c. 2 legge istitutiva) e la costituzione di commissioni istruttorie. Non disponendo nulla a riguardo la legge istitutiva ed in assenza di un regolamento interno, non è possibile conoscere le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL, comprese le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi.

In base all'art. 13 della legge istitutiva il Consiglio regionale ed il CAL si riuniscono annualmente in seduta comune per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Calabria.

Come già detto in precedenza, il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, viene rinnovata la quota dei membri non di diritto, all'inizio di ogni legislatura regionale. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di comunità montana, di presidente di consiglio comunale ovvero per lo scioglimento dell'unione di comuni. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto. In caso di sostituzione di presidente di Provincia o sindaco di comune capoluogo (quindi di componenti di diritto), il Presidente del Consiglio regionale nomina il nuovo titolare della carica; in caso, invece, di sostituzione di componenti elettivi, è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza da sostituire. Infine (ed è la seguente una particolarità), qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il subentrante, nello stesso Comune, a quello da sostituire. Nel caso, poi, in cui nessuna delle precedenti opzioni possa essere perseguita, il Presidente del CAL propone al Presidente del Consiglio regionale di cooptare nel CAL stesso un amministratore locale appartenente allo specifico collegio provinciale e alla categoria da rappresentare, da individuare nell'amministratore dell'ente demograficamente più grande.



4. CAMPANIA

In attuazione degli articoli 22 e 23 dello Statuto della Regione Campania, il Consiglio delle autonomie locali è stato istituito con l.r. 15 marzo 2011, n. 4 recante”. Si rileva, in particolare, che la legge finanziaria, composta da un unico articolo di 266 commi, ne dedichi 25 alla disciplina del Consiglio delle autonomie locali (commi da 50 a 74). Tuttavia, i commi della suddetta legge dedicati alla disciplina del CAL non ne danno una definizione, pertanto dobbiamo fare riferimento alla denominazione contenuta nello Statuto che, all’art. 22, descrive il CAL quale “*organismo regionale di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Comunità montane*”. L’organo però non è ancora stato costituito in quanto, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 176 del 15 giugno 2012, è stato disposto il rinvio delle elezioni (con data da indicarsi in un successivo decreto) dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali (precedentemente indette con DPGR n. 151 del 18 maggio 2012 per il giorno 18 luglio 2012) a causa della “*manifestata preoccupazione in ordine alla difficoltà organizzativa dei Comuni in sede di prima applicazione della procedura elettiva*” (come si evince dalla nota del Presidente dell’Anci Campania del 15 giugno 2012). L’organo, che in base all’art. 1, comma 68 della l.r. 4/2011 avrà sede presso il Consiglio regionale, si compone di 40 membri, compresi i presidenti delle province ed i sindaci delle città capoluogo (in tutto 10) che ne fanno parte di diritto. Sono componenti elettivi:

- a) un consigliere provinciale;
- b) dodici rappresentanti di comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
- c) diciassette rappresentanti di comuni con popolazione pari o inferiore ai cinquemila abitanti.

Il consigliere provinciale è eletto dai consiglieri provinciali nell’ambito di un unico collegio regionale mentre i rappresentanti dei comuni sono eletti - dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni non capoluogo - in collegi provinciali, con sistema proporzionale di liste concorrenti per ciascuna classe demografica.

Inoltre, in base all’art. 11 del regolamento elettorale del CAL, per garantire un raccordo permanente tra tutti gli enti locali regionali, anche non direttamente rappresentati in seno al CAL, partecipano senza diritto di voto alle sedute del CAL i presidenti o loro delegati dell’UPI Campania, dell’ANCI Campania, dell’UNCCEM Campania, di Legautonomie Campania, dell’AICCRE Campania, del comitato regionale dell’Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM Campania) e dell’Associazione regionale dei piccoli comuni italiani (ANPCI Campania).

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, il Consiglio delle autonomie locali esprime parere:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse;



STRUTTURA DI SUPPORTO

- c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere generale concernenti gli enti locali;
- d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.

Il Consiglio delle autonomie locali esprime altresì pareri sulle questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali e promuove la cooperazione istituzionale tra di essi e con la Regione; monitora lo svolgimento delle attività della Regione e degli enti locali esercita l'iniziativa legislativa su materie riguardanti gli enti locali ed esprime pareri se il Consiglio regionale o la Giunta regionale ne fanno richiesta.

Sono organi interni il Presidente ed il vicepresidente, eletti, in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei componenti del CAL. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati più votati.

Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica ricoperta nell'ente locale di appartenenza. La nomina del nuovo titolare della carica compete al Presidente della Giunta regionale. Ove occorra sostituire un componente elettivo è previsto il subentro del primo dei non eletti nella lista di appartenenza.



STRUTTURA DI SUPPORTO

5. EMILIA-ROMAGNA

La legge regionale che ha dato attuazione all'art. 23 (rubricato "Consiglio delle autonomie") dello Statuto della Regione Emilia-Romagna è la n. 13 del 9 ottobre 2009 (entrata in vigore il 10 ottobre dello stesso anno). Tale legge, nella stesura del nuovo testo coordinato con le modifiche apportate dalla l.r. 24 maggio 2012, n. 4 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna - BURERT – n. 84 del 24 maggio), si compone di 10 articoli. Rispetto al testo storico, è stata soppressa la disposizione che prevedeva che il CAL avesse sede presso l'Assemblea legislativa regionale. Così oggi per il suo funzionamento il CAL si avvale di una struttura operativa afferente al Gabinetto del Presidente della Giunta e alle sue dipendenze funzionali e, precisamente, il Servizio rapporti con gli enti locali. Altra modifica apportata dalla legge del 2012 è quella all'art. 6, comma 4, mediante la quale viene introdotta la possibilità per tutti i componenti del CAL (e non solo per i componenti di diritto come previsto nella formulazione originaria del testo) di delegare un assessore della propria giunta a partecipare sia alle sedute del CAL che a quelle delle commissioni (prima la possibilità di delega era prevista solo per le commissioni).

Conformemente allo Statuto, la legge istitutiva definisce il CAL quale "*organo di rappresentanza delle autonomie locali della Regione e di consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia Romagna*".

La costituzione dell'organo, caratterizzata da una peculiarità, risale al 9 novembre 2009, giorno della sua prima convocazione, in virtù di una disposizione transitoria contenuta all'art. 10, comma 2, della l.r. 13/2009, secondo cui l'organo, nella fase di prima attuazione della legge, sarebbe stato "*validamente composto dai soli membri di diritto*", fino all'espletamento delle procedure di elezione; tale fase si è protratta fino al 1° dicembre dello stesso anno, giorno in cui l'assemblea dei sindaci dei comuni con meno di 50.000 abitanti si è riunita per eleggere i propri rappresentanti. I componenti elettivi (ventidue) sono stati poi nominati con decreto del Presidente della Giunta n. 322 del 9 dicembre 2009, mentre la seduta di insediamento dell'organo, nella sua composizione definitiva, si è tenuta il 17 dicembre 2009 ed ha dato luogo all'elezione del Presidente.

Il CAL è composto da componenti di diritto, ossia i presidenti delle Province ed i sindaci dei comuni capoluogo e dei comuni con più di 50.000 abitanti (Carpi, Cesena, Faenza, Imola) e da 22 componenti elettivi, ossia i sindaci dei comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la metà appartenenti a comuni montani. I componenti elettivi del CAL sono nominati con decreto del Presidente della Regione. I componenti del CAL risultano quindi essere attualmente 44.

L'organizzazione interna del CAL è delineata dalla legge istitutiva, la quale prevede che il CAL, nella sua prima seduta, elegga a maggioranza assoluta dei componenti un Presidente, coadiuvato da un comitato di presidenza nell'organizzazione dei lavori; inoltre, è prevista l'articolazione dell'organo in commissioni permanenti per materia, le cui funzioni sono disciplinate dal regolamento interno (approvato a maggioranza assoluta



STRUTTURA DI SUPPORTO

dei componenti del CAL⁴ in data 27 gennaio 2010 ed entrato in vigore il 17 febbraio dello stesso anno, data della sua pubblicazione).

Il Presidente, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva e dal regolamento interno, rappresenta l'organo e ne coordina e ne indirizza l'attività. In particolare:

- presiede e convoca le sedute dell'organo, anche su richiesta di un quinto dei componenti, e ne fissa l'ordine del giorno;
- presiede e convoca il comitato di presidenza;
- propone all'assemblea plenaria la nomina dei presidenti delle commissioni e coordina l'attività di quest'ultime;
- cura il rapporto con l'Assemblea legislativa ed il suo Presidente, oltre che col Presidente della Regione e la sua Giunta, ai fini della programmazione e della concertazione su singoli provvedimenti;
- cura i rapporti con istituzioni, enti o soggetti rappresentativi del sistema territoriale regionale, associazioni rappresentative del sistema delle autonomie locali.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vicepresidente, che svolge, inoltre, le funzioni che il Presidente intende delegargli per un tempo determinato. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la presidenza delle sedute del CAL è assunta, limitatamente alla durata dell'assenza o dell'impedimento, dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente ed il vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti del CAL. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione; alla terza votazione risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane di età. Entrambi restano in carica due anni e sei mesi e sono rieleggibili.

Il comitato di presidenza che, come già rilevato in precedenza, ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori, formula, inoltre, proposte in relazione all'iniziativa del CAL, alla sua attività istruttoria, alla definizione dell'ordine del giorno, alla sua organizzazione ed esamina, altresì, le questioni relative all'interpretazione del regolamento e può formulare proposte all'assemblea plenaria in ordine ad eventuali modifiche dello stesso. Tale organo è composto dal Presidente e dal vicepresidente del CAL, dai presidenti delle commissioni e dai presidenti delle associazioni delle autonomie locali della Regione (ANCI, UPI, UNCEM e Legautonomie).

Il CAL si articola, poi, in cinque commissioni permanenti per materia (Commissione I – Bilancio e Affari generali e istituzionali; Commissione II – Politiche economiche; Commissione III – Territorio, ambiente e mobilità; Commissione IV – Politiche per la salute e politiche sociali; Commissione V – Turismo, cultura, scuola, formazione, lavoro

⁴ Tale previsione è contenuta già nello Statuto (art. 23, comma 8), a sottolineare l'elevato livello di autonomia attribuito all'organo fin dalla sua istituzione



STRUTTURA DI SUPPORTO

e sport) che operano in sede istruttoria e deliberante e delle quali fanno parte membri del CAL individuati secondo criteri proposti dal Presidente ed approvati dal CAL stesso.

Per quanto concerne la disciplina e il funzionamento delle commissioni, nella sua prima seduta ciascuna commissione nomina, su proposta del proprio presidente, un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso; le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti (che variano da 8 a 9 a seconda della commissione) e le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Chi provvede ad assegnare le attività a ciascuna Commissione, in ragione delle rispettive competenze, è il comitato di presidenza, il quale stabilisce altresì i casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell'atto sottoposto, è rilasciato direttamente dalla commissione.

Per quanto concerne l'attività consultiva, la legge istitutiva (art. 6) stabilisce che *“il CAL esprime pareri su richiesta dell'Assemblea legislativa nei casi previsti dall'art. 23, comma 3, dello Statuto e in ogni altro caso in cui essa lo richieda”*. I casi previsti dallo Statuto riguardano:

- a) la revisione statutaria;
- b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
- c) i piani e i programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali;
- d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio;
- e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina.

Inoltre, l'organo esprime pareri su richiesta della Giunta regionale. Si segnala, in proposito, che numerose disposizioni di settore prevedono il coinvolgimento del CAL nell'iter formativo di provvedimenti sia normativi che amministrativi. Infine, il CAL può segnalare all'Assemblea e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità costituzionale; può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, formulare proposte in materia da inviare all'Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e richiedere specifici incontri su determinate questioni.

Per quanto concerne i termini per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 56, comma 3 del Regolamento dell'Assemblea legislativa, il CAL esprime parere su richiesta della commissione referente entro venti giorni dalla richiesta stessa e lo invia al Presidente dell'Assemblea e alla commissione competente, anche per via telematica. La commissione referente, su richiesta motivata del CAL, può concedere una proroga del termine non superiore ad ulteriori dieci giorni. In relazione ai progetti di legge ed alle proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta, il termine per l'espressione del parere è sempre di venti giorni dalla richiesta, salvo il raddoppio dei termini se il CAL lo richiede e il/i proponente/i lo consente/ono. Laddove non sia diversamente stabilito, il CAL esprime il parere entro venti giorni dalla richiesta.



STRUTTURA DI SUPPORTO

L'Assemblea legislativa ed il CAL, inoltre, si riuniscono annualmente in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali della regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea, d'intesa con il Presidente del CAL, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. La seduta è presieduta dal Presidente dell'Assemblea (art. 58 regolamento Assemblea legislativa).

Non sono previsti quorum particolari per la validità delle sedute e per le deliberazioni, essendo richieste, ai sensi dell'art. 10 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del CAL, la maggioranza dei componenti in carica per la validità delle sedute e la maggioranza dei presenti per l'approvazione delle deliberazioni.

Non è prevista, a differenza dei CAL di altre Regioni, una durata in carica dell'organo, limitandosi l'art. 5, comma 2 della legge istitutiva, a stabilire che "il CAL viene rinnovato per la quota di componenti di cui all'art. 3 (ossia i rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti) entro 90 giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dei comuni della Regione".

I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta del Presidente del CAL.



STRUTTURA DI SUPPORTO

6. FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia è stato istituito dalla l.r. 9 gennaio 2006, n. 1 “*Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia*” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 2 dell’11 gennaio 2006). Le disposizioni relative al CAL sono contenute nel capo I (artt. 31-37).

Il CAL del Friuli Venezia Giulia - che non è contemplato dall’attuale Statuto (che risale al 1963) ma è previsto dagli artt. 26 e 27 della bozza del nuovo Statuto, non ancora approvato dal Parlamento, è definito dall’art. 31 della l.r. 1/2006 “*organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali*”.

La costituzione dell’organo risale al 22 marzo 2006, giorno in cui, subentrando alla precedente Assemblea delle autonomie locali, ha tenuto la sua prima riunione “*dando avvio ad una nuova ed importante pagina dei rapporti tra il Sistema delle autonomie locali e l’Amministrazione regionale*”⁵. Quasi a voler evidenziare la sua autonomia sia dalla Giunta che dal Consiglio, il CAL ha sede a Udine, e non nel capoluogo della Regione, ove è ubicata anche la struttura regionale competente in materia di autonomie locali che fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.

In base all’art. 31, comma 2, della l.r. 1/2006, il CAL è costituito da una rappresentanza istituzionale di enti locali (per un totale di 23 componenti) così formata:

- a) presidenti delle province e sindaci dei comuni capoluogo di provincia quali membri di diritto (in tutto otto);
- b) sindaci di quindici comuni non capoluogo di provincia, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei comuni in rapporto al territorio, rinnovati ogni cinque anni.

I sindaci dei comuni non capoluogo di provincia sono individuati da apposite conferenze dei sindaci, come segue:

- a) due dai sindaci dei comuni della provincia di Gorizia;
- b) cinque dai sindaci dei comuni della provincia di Pordenone, di cui:
 - due dai sindaci dei comuni interamente montani;
 - tre dai sindaci dei comuni non interamente montani;
- c) uno dai sindaci dei comuni della provincia di Trieste;
- d) sette dai sindaci dei comuni della provincia di Udine, di cui:
 - tre dai sindaci dei Comuni interamente montani;
 - quattro dai sindaci dei Comuni non interamente montani

L’assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del CAL e delle successive variazioni con decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

⁵ Le parole sono dell’allora Assessore regionale alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.



STRUTTURA DI SUPPORTO

L'art. 34 della l.r. 1/2006 disciplina dettagliatamente le funzioni del CAL ⁶. Innanzitutto il CAL esprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'intesa su:

- a) schemi di disegni di legge sull'ordinamento delle autonomie locali;
- b) schemi di disegni di legge sulle elezioni degli enti locali;
- c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale;
- d) schemi di disegni di legge riguardanti il conferimento e l'esercizio delle funzioni degli enti locali;
- e) schemi di disegni di legge riguardanti i trasferimenti finanziari e i contributi agli enti locali, nonché disposizioni riguardanti i trasferimenti finanziari agli enti locali;
- f) schemi di disegni di legge sulla disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali ⁷;
- g) proposta di Piano di valorizzazione territoriale ⁸.

Il CAL, poi, entro quindici giorni dalla richiesta della Giunta regionale ⁹, esprime, a maggioranza dei presenti, parere in merito a:

- a) schemi di disegni di legge finanziaria, di bilancio regionale e relativo assestamento del;
- b) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;
- c) proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali in materie di ordinamento ed elezioni degli enti locali nonché partecipazione alla vita degli stessi, conferimento ed esercizio di funzioni degli enti locali, trasferimenti finanziari e contributi in loro favore ed, infine, esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti dei suddetti enti.

In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, il termine accordato al CAL per l'espressione del parere è ridotto a dieci giorni, e il parere può essere rilasciato anche dall'Ufficio di presidenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il CAL può inoltre proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di

⁶ Da notarsi che, a differenza della stragrande maggioranza dei CAL istituiti a livello nazionale, quello del Friuli non esercita l'iniziativa legislativa.

⁷ Tale intervento, realizzato esclusivamente attraverso il compimento di atti o attività obbligatorie, viene motivato dall'esigenza di salvaguardare interessi unitari nelle materie di competenza regionale.

⁸ Annualmente la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva ed aggiorna il Piano di valorizzazione territoriale.

⁹ Decorso tale termine, si prescinde dal parere del CAL (art. 36, comma 4, l.r. 1/2006).



STRUTTURA DI SUPPORTO

attribuzioni; inoltre può proporre alla Giunta regionale qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali e provvede alle nomine e designazioni nei casi previsti dalle leggi regionali.

Altre funzioni del CAL sono ricavabili da disposizioni presenti nella l.r. 1/2006, fra le quali, in primo luogo, quella di collaborazione con la Regione per concertare le politiche territoriali e formulare un documento contenente le linee guida per la predisposizione del bilancio regionale, riunendosi, a tal scopo, in un'apposita conferenza Regione-autonomie locali; inoltre, il CAL, d'intesa con la Giunta regionale, stabilisce le linee di indirizzo della compartecipazione delle autonomie locali alle entrate regionali; infine, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, **previa intesa col CAL**, nomina il Garante¹⁰ degli amministratori locali, ossia un organismo di supporto all'attività dei componenti elettivi e di nomina degli organi degli enti locali il quale ha, tra l'altro, l'obbligo di riferire al CAL (oltre che al Consiglio regionale) in merito all'attività svolta. Il 18 maggio 2007 il Cal ha approvato all'unanimità¹¹ il proprio regolamento interno – che consta di 18 articoli – che sostituisce il precedente approvato da appena un anno (12 giugno 2006).

In base al regolamento, sono organi interni del CAL il Presidente ed il Vicepresidente; entrambi, unitamente ad altri cinque membri scelti in modo da garantire la rappresentanza dell'Assemblea, formano l'Ufficio di presidenza che è costituito, pertanto, da sette componenti; sono poi previste le commissioni e i gruppi di lavoro. L'Ufficio di presidenza può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione su temi d'interesse generale per gli enti locali e può formulare osservazioni sulle proposte di legge e sugli altri atti in ordine ai quali non è richiesta al CAL l'espressione del parere o dell'intesa: del contenuto di tali osservazioni viene data comunicazione all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva; Sempre l'UdP può farsi promotore, nei confronti dell'Assemblea, delle proposte relative a ricorsi alla Corte costituzionale e si occupa dei conseguenti adempimenti; svolge attività propositive e di impulso nei confronti dell'Assemblea e, in particolare:

- a) determina il programma di lavoro del Consiglio e coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività del Consiglio stesso nonché nella predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute;
- b) esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente, comprese quelle attinenti all'interpretazione del regolamento;
- c) cura in generale tutti gli adempimenti preparatori all'attività del Consiglio nominando eventualmente un relatore incaricato di riferire al Consiglio;

¹⁰ Può essere nominato nella carica colui che ha svolto per almeno dieci anni funzioni di dirigente della p.a. ovvero di magistrato o di docente universitario in materie giuridiche. La carica è incompatibile con quelle di amministratore locale o regionale o di dirigente di qualsiasi livello di una forza o movimento politico.

¹¹ Tuttavia per le modifiche e le integrazioni del regolamento è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti



STRUTTURA DI SUPPORTO

d) formula al Consiglio proposte in ordine all'utilizzo dei fondi per il funzionamento del CAL.

I componenti dell'Ufficio di presidenza durano in carica 30 mesi, salvi i casi di decadenza. L'UdP si riunisce, di norma, una volta a settimana su iniziativa del Presidente, e ciascun suo componente può delegare un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale a partecipare alle sedute. Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza possono essere invitati a partecipare anche soggetti esterni in relazione alle materie trattate; Il Presidente rappresenta il Consiglio, dirige e coordina le sedute ed i lavori dello stesso, provvede al disbrigo dell'amministrazione ordinaria, convoca il Consiglio¹², tiene i contatti con la presidenza del Consiglio regionale e delle relative commissioni e trasmette loro le intese, i pareri, le osservazioni e gli altri atti del CAL. Il Presidente decade dalle sue funzioni per dimissioni, nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia e nel caso in cui il rinnovo delle cariche amministrative riguardi la maggioranza assoluta (quindi 12) degli enti locali presenti nel CAL: in tali casi si procede all'elezione del nuovo Presidente. In caso di assenza, di impedimento o di decadenza è sostituito dal vicepresidente, che collabora col Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultimo. In caso di assenza, di impedimento o di decadenza sia del Presidente che del vicepresidente, il Consiglio e l'Ufficio di presidenza sono presieduti dal componente più anziano di età scelto fra gli altri cinque membri dell'Ufficio di presidenza. Il vicepresidente decade dalle sue funzioni per dimissioni e nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia: in tali casi si procede all'elezione del nuovo vicepresidente¹³. Il 28 giugno 2006 il CAL ha eletto, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, il suo primo Presidente.

Ai sensi dell'art. 33, comma 3 della l.r. 1/2006, il CAL ha istituito tre commissioni per lo studio e l'approfondimento di singoli e specifici argomenti che riguardano il sistema delle autonomie locali con le competenze nelle materie di seguito specificate:

- I Commissione: assetti istituzionali e ordinamentali delle autonomie, affari istituzionali del Consiglio, personale, istruzione e cultura;
- II Commissione: bilancio, finanze, attività economiche, produttive e turismo;
- III Commissione: urbanistica e pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, protezione civile, lavoro e welfare.

Ogni componente del CAL deve far parte almeno di una commissione. Ciascuna commissione nomina, al proprio interno, un coordinatore e i membri delle commissioni possono delegare per iscritto un componente della giunta o del proprio consiglio.

I gruppi di lavoro non risultano ancora istituiti.

¹² La convocazione può essere richiesta anche dall'Ufficio di presidenza, qualora lo ritenga opportuno o da un terzo dei componenti del Consiglio con atto scritto indicante le motivazioni.

¹³ Si ricorda, in proposito, che l'elezione del Vicepresidente e degli altri membri dell'Ufficio di Presidenza avviene con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, quindi a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti del CAL.



STRUTTURA DI SUPPORTO

Le sedute del CAL sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Ciascun componente può delegare, per iscritto, un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale. Se nel regolamento interno è previsto espressamente che l'Ufficio di presidenza del CAL dura in carica trenta mesi, per quanto riguarda la durata del CAL¹⁴ l'unica previsione è contenuta all'art. 10, commi 1 e 2 del regolamento, laddove è stabilito che *"il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono di diritto nel caso di rinnovo, alla scadenza quinquennale, dei quindici comuni non capoluogo di provincia. Entro 90 giorni dalla data del decreto col quale l'Assessore in materia di autonomie locali dà atto della variazione della composizione del CAL, si provvede all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza"*.

Infine, il CAL *"provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali previsti dalla legge"*¹⁵. In particolare, il CAL ha effettuato diverse nomine che qui ricordiamo: un componente del Comitato tecnico regionale per la polizia locale¹⁶, un rappresentante della Polizia municipale dei Comuni regionali in seno alla Consulta regionale della sicurezza stradale¹⁷, un rappresentante delle Autonomie locali con funzioni consultive in seno alla Commissione paritetica per il coordinamento delle attività relative alla gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale dell'IRPEF¹⁸, tre rappresentanti degli enti locali nel comitato regionale per le attività culturali¹⁹, tre esperti rappresentativi delle Autonomie locali quali componenti della cabina di regia di cui all'art. 3, comma 4, della L.R. n. 9 del 14 luglio 2011, *"Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia"*, un rappresentante delle Province e quattro rappresentanti dei comuni, quali componenti del gruppo tecnico per la gestione del portale dello sportello unico per le attività produttive²⁰, un rappresentante degli enti locali in seno al nucleo di valutazione avente competenze ambientali, per la valutazione ambientale strategica del piano di governo del territorio²¹.

¹⁴ Né tantomeno la l.r. 1/2006 dispone a riguardo.

¹⁵ Art. 34, comma 3, l.r. 1/2006.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. g) della l.r. 29 aprile 2009, n. 9, *"Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e di ordinamento della polizia locale"*.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 4, l.r. n. 25/2004, *"Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale"*.

¹⁸ In base alla l.r. n. 4/2000, *"Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni tributarie"* ed in particolare all'art. 9 (*"Convenzioni con il Ministero delle Finanze"*) della legge medesima.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 62 l.r. n. 24/2006, *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport"*.

²⁰ Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. g), del D.P.Reg. 23 agosto 2011 n. 206 e dell'art. 5, comma 5 (*"Regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi"*) della l.r. n. 3/2001, *"Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale"*.

²¹ Ai sensi dell'art. 6, commi 136 e 137, della L. r. n. 18 del 2011, *"Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)"*.



STRUTTURA DI SUPPORTO

7. LAZIO ²²

In base all'art. 66, comma 1, dello Statuto della Regione Lazio, il CAL *“istituito presso il Consiglio regionale, è organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali, ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione”*.

La legge regionale (l.r. 1/2007 e s.m.) che ha dato attuazione ai principi statutari relativi al CAL attribuisce inoltre ad esso la funzione di garante per *“il rispetto dei principi costituzionali e statutari di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”* e per *“l’effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali”*.

Per quanto riguarda le funzioni, l'art. 67 dello Statuto regionale ne individua sostanzialmente due, quella propositiva e quella consultiva, anche se lo stesso articolo fa riferimento, in modo generico, all'esercizio di *“ulteriori funzioni previste dallo Statuto”*. Tra queste, appare di particolare rilevanza quella di rivestire il ruolo di soggetto di concertazione con la Giunta ²³, mentre il riconoscimento dell'iniziativa legislativa, sia pure limitato *“alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello Statuto”*, deve essere ascritto alla più generale categoria della funzione propositiva ²⁴.

Il CAL è composto da quaranta membri ²⁵:

- dieci di diritto – il Sindaco di Roma Capitale e quelli dei quattro Comuni capoluogo di provincia, nonché i presidenti delle cinque Province;
- diciassette elettivi, in rappresentanza di comuni non capoluogo di provincia, di cui 5 espressione di comuni con più di 15 mila abitanti, 5 di comuni compresi tra 5 mila e 15 mila abitanti e 7 di comuni con meno di 5 mila abitanti;
- tre elettivi in rappresentanza delle comunità montane e di arcipelago;
- cinque consiglieri provinciali designati dai rispettivi Consigli;
- i cinque presidenti delle rispettive associazioni, a livello regionale, degli enti locali: Anci, UPI, Legautonomie, Uncem ed AICCRE.

Per l'elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia sono previste tre distinti procedimenti elettorali, in base alle suddette fasce demografiche; l'elettorato

²² Per un'analisi più approfondita sul ruolo e sulle funzioni attribuite al CAL del Lazio, si rimanda alla pubblicazione *“Il CAL del Lazio, tra Regione e Autonomie locali”*, realizzata dalla sua struttura di supporto nel gennaio 2010, e consultabile al seguente indirizzo web: http://cal.regione.lazio.it/binary/prtl_cons_autonomielocali/cal_publicazioni/CAL_Libro.pdf

²³ L'art. 12 della l.r. 1/2007 prevede che il CAL elegga al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere tale attività di concertazione. La delegazione è composta dal Presidente del CAL e da non più di dieci membri.

²⁴ Nell'ambito di tale generale categoria concernente la funzione propositiva possono essere inserite anche la facoltà di richiedere alla Regione di proporre ricorsi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché di richiedere pronunce e pareri al Comitato di garanzia statutaria. Tale organo regionale, pur previsto dall'art. 68 dello Statuto e dalla l.r. 24/2007, non risulta peraltro ancora operativo.

²⁵ Tale composizione è dettata dall'art. 2 della l.r. 1/2007; lo Statuto regionale di per sé prescrive che il numero massimo dei membri del CAL non possa essere superiore a 40;



STRUTTURA DI SUPPORTO

attivo compete ai sindaci ed ai consiglieri comunali appartenenti a comuni che rientrino nella stessa classe demografica. Il voto è espresso in forma segreta a liste di candidati concorrenti, con possibilità di esprimere fino a due preferenze. I seggi sono assegnati con metodo proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Lo Statuto riconosce al CAL particolare autonomia, che trova espressione fondamentale nella capacità di darsi un proprio regolamento, non sottoposto ad alcuna forma di controllo da parte di altri organi regionali.



STRUTTURA DI SUPPORTO

8. LIGURIA

Il Consiglio delle autonomie locali della Liguria è stato istituito con l.r. 13/2006 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 8 del 31 maggio 2006), rubricata “*Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali*”. Tale legge è stata successivamente abrogata dalla l.r. n. 1 del 1 febbraio 2011 (composta da 13 articoli), entrata in vigore il 3 febbraio 2011, giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. Liguria.

Il CAL, definito all’art.13, comma 2 dello Statuto quale “*organo di consultazione e di confronto tra la Regione e gli enti locali liguri*” nonché “*organo rappresentativo del sistema regionale delle autonomie locali*” (art. 65, comma 1 dello Statuto)²⁶, riveste un ruolo importante nell’ottica del legislatore ligure; infatti, vi è una disposizione di principio (art. 1, comma 2 dello Statuto) che prevede che “*la Regione è costituita dalla comunità residente e si articola nel sistema delle Autonomie locali*”.

Il Cal Liguria è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 1 del 9 ottobre 2006 e si è insediato per la prima volta il 23 ottobre 2006, giorno in cui si è tenuta la prima seduta, presieduta, per l’occasione, dal Presidente del Consiglio regionale. La sua prima riunione si è tenuta il 18 dicembre 2006, data in cui, con la deliberazione n. 1, il CAL ha approvato, all’unanimità²⁷ il proprio regolamento interno (composto da 39 articoli), successivamente modificato con deliberazione n. 36 del 1 febbraio 2008 e con deliberazione n. 47 del 16 giugno 2008.

Attualmente il CAL, che ha sede presso il Consiglio regionale, si compone di 35 membri (rispetto ai 49 previsti dalla precedente legge), ossia:

- a) i presidenti delle province e, a decorrere dalla sua istituzione, della Città metropolitana (Genova);
- b) i sindaci ed i presidenti di consiglio dei comuni capoluogo di provincia;
- c) dodici sindaci dei rimanenti comuni, suddivisi per ogni provincia in proporzione alla popolazione in essi residente, eletti dalle assemblee dei sindaci, convocate dai rispettivi presidenti di provincia²⁸;
- d) quattro presidenti di consigli comunali, uno per ogni provincia, eletti dalle assemblee dei presidenti dei consigli comunali, convocate dai rispettivi presidenti di provincia;
- e) i quattro presidenti dei consigli provinciali;

²⁶ Entrambe le definizioni sono state poi riprese dalla legge istitutiva.

²⁷ Quorum richiesto era ed è la maggioranza assoluta dei componenti.

²⁸ Le stesse Assemblee dei Sindaci eleggono, rispettivamente per ciascuna Provincia, almeno un Sindaco di Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti



STRUTTURA DI SUPPORTO

f) i presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione Regionale Ligure degli Enti Montani (ARLEM).

Una disposizione che merita di essere segnalata è quella contenuta all'art. 3, comma 8, della legge istitutiva, laddove è previsto che “i componenti elettivi decadono in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive”.

Le funzioni del CAL trovano la loro fonte principale nello Statuto; infatti, ai sensi dell'art. 66 dello stesso (richiamato integralmente nell'art. 5 della legge istitutiva) il Consiglio delle autonomie locali:

- a) esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali;
- b) esprime pareri obbligatori²⁹ in merito alle seguenti iniziative:
 - 1) progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle Autonomie locali;
 - 2) progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze;
 - 3) atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali;
 - 4) atti di programmazione generale;
 - 5) progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati;
- c) esprime, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali;
- d) propone al Presidente della Giunta l'impugnativa degli atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di enti locali liguri.

Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti; tale maggioranza non è richiesta, pur in presenza del parere del Consiglio delle Autonomie Locali negativo o condizionato, per l'approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati.

Il CAL presenta poi entro il mese di marzo di ciascun anno al Consiglio regionale un rapporto sullo stato delle autonomie, ed inoltre può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, formulare proposte in materia da inviare al Consiglio regionale ed alla Giunta, e richiedere specifici incontri.

Sono organi interni del CAL il Presidente ed il vicepresidente, eletti nella prima seduta a scrutinio segreto, con distinte votazioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Entrambi durano in carica un anno, sono rieleggibili e si intendono confermati di anno in

²⁹ Entro 30 giorni dalla richiesta



STRUTTURA DI SUPPORTO

anno, salvo che almeno dieci componenti del Consiglio, trenta giorni prima della scadenza, ne chiedano il rinnovo. La cessazione della carica del Presidente o del vicepresidente per qualsiasi causa comporta anche la decadenza dell'altro.

Il Presidente rappresenta il CAL, lo presiede, assicura il buon andamento dei suoi lavori, convoca³⁰ (almeno cinque giorni liberi prima della seduta, salvo i casi di urgenza, da valutarsi discrezionalmente) le riunioni fissandone l'ordine del giorno, dirige le discussioni, tiene i contatti con il Presidente del Consiglio regionale, con i presidenti delle commissioni consiliari, con il Presidente della Giunta regionale, con il Presidente della Corte dei conti, e trasmette ai suddetti organi i pareri, le osservazioni e gli altri atti del CAL.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vicepresidente; per determinate attività, invece, è previsto che entrambi lavorino d'intesa, come, ad esempio, nel caso della programmazione dei lavori del CAL e della formazione dell'ordine del giorno, della designazione dei relatori e dei relatori supplenti o aggiunti su specifiche questioni, dell'esame di determinate questioni, tra le quali quelle relative all'interpretazione del regolamento interno ovvero dell'utilizzo dei fondi stanziati.

Il CAL si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con la maggioranza dei partecipanti al voto. Alle sue sedute possono partecipare, con diritto di parola, il Presidente dell'Assemblea legislativa, il Presidente della Giunta regionale, i consiglieri regionali ed i componenti della Giunta regionale. Il CAL può, inoltre, richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

Il CAL resta in carica per l'intera legislatura del Consiglio regionale³¹. I suoi componenti decadono immediatamente nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla rispettiva carica; il Presidente comunica l'avvenuta decadenza al Presidente del Consiglio regionale per la relativa sostituzione. I componenti elettivi, inoltre, possono presentare le dimissioni, in forma scritta, al Presidente che le trasmette al Presidente del Consiglio regionale, il quale, acquisito il nominativo dalle assemblee dei sindaci e dai presidenti delle comunità montane, procede alla sostituzione con proprio decreto.

³⁰ *La convocazione può essere richiesta da almeno dieci consiglieri. In tal caso il Consiglio è convocato entro venti giorni dalla richiesta.*

³¹ *Fino all'insediamento del nuovo Consiglio delle Autonomie Locali sono prorogati i poteri del precedente.*



9. LOMBARDIA

Il legislatore statutario della Regione Lombardia, nel nuovo Statuto del 2008, colloca la disciplina del Consiglio delle autonomie locali all'interno del Titolo V³², rubricato “Partecipazione e strutture della sussidiarietà”, specificamente all’art. 54.

La legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22³³ configura il CAL “*quale organo di consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali Lombarde*” perseguendo lo scopo di favorire l’intervento diretto degli enti locali nei processi decisionali della Regione

Il CAL è stato costituito con deliberazione n. 3/2011 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e si è insediato il 21 gennaio 2011, data in cui ha cessato di esercitare le proprie funzioni la Conferenza delle Autonomie prevista dalla l.r. 1/2000³⁴.

La stessa legge regionale³⁵ prevede espressamente che sia un apposito regolamento interno a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento del CAL e che tale atto dovrà³⁶ essere approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, compresi rappresentanti delle autonomie sociali e funzionali.

Il Consiglio delle autonomie locali ha sede presso il Consiglio regionale.³⁷

Composizione³⁸. In ordine alla composizione dell’organo, già lo Statuto d’autonomia, ed in attuazione di questo anche la legge regionale istitutiva, ne individuano una “ordinaria” ed una “integrata”.

In rappresentanza degli enti locali della Regione, infatti, il CAL nella sua composizione ordinaria, è formato da 45 membri:

- a) i presidenti delle province,;
- b) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia,
- c) il presidente dell’Unione Province Lombarde (UPL), il presidente dell’Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), il presidente della delegazione regionale dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCHEM), e il presidente dell’Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE),
a cui si aggiungono altri rappresentanti di enti locali, appositamente eletti dalle rispettive assemblee di appartenenza:
- d) un presidente di comunità montana,

³² Legge regionale Statutaria 30 agosto 2008 n. 1 “Statuto d’autonomia della Lombardia”

³³ Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 22 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto d’autonomia” La legge si compone di n. 16 articoli.

³⁴ Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)

³⁵ L.R. 22/2009 – Art. 9

³⁶ Attualmente tale regolamento non è stato ancora approvato, se ne rinviene solo una “bozza”.

³⁷ L.R. 22/2009 – Art. 8

³⁸ Statuto- art. 54, commi 1 e 8. L.R. 22/2009 – Art. 2



STRUTTURA DI SUPPORTO

- e) un presidente di unione di comuni,
- f) 12 sindaci di comuni con oltre 3.000 abitanti,
- g) 3 sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti.

Quando, invece, il CAL è chiamato ad esprimere parere su particolari provvedimenti di carattere generale, per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, lo Statuto e la legge regionale stabiliscono che la sua composizione debba essere integrata da altri 15 componenti in rappresentanza delle autonomie sociali e funzionali presenti sul territorio:

- h) 2 rappresentanti delle Università ed un rappresentante dei centri di ricerca o delle comunità tecnico-scientifiche e professionale eletti dalla conferenza regionale dei rettori;
- i) 2 rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominati dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.)³⁹;
- j) il presidente di Unioncamere Lombardia;
- k) 5 presidenti di camere di commercio designati da Unioncamere Lombardia;
- l) 2 rappresentanti espressi dal Tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore⁴⁰
- m) 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Si tratta, quindi, di una composizione mista che vede la partecipazione all'organo non solo di rappresentanti degli enti territoriali ma, anche, delle associazioni degli enti locali nonché di altri soggetti rappresentativi delle autonomie funzionali e sociali.

Funzioni⁴¹ L'operatività dell'Assemblea del CAL si esprime attraverso una serie di funzioni, previste dallo Statuto e dettagliate dalla legge istitutiva.

Consultiva: il CAL esprime parere obbligatorio sui progetti di legge che disciplinano il CAL stesso; sul progetto di legge di bilancio e su quello di coordinamento della finanza locale; sui progetti di legge che conferiscono in via generale funzioni amministrative agli enti locali.

La legge regionale, inoltre, stabilisce che l'Organo si esprima con parere facoltativo sui regolamenti attuativi o esecutivi di leggi sulle quali è previsto il parere obbligatorio.

Come anticipato, il Consiglio delle autonomie si riunisce in composizione integrata quando deve esercitare le sue funzioni consultive relativamente allo Statuto, al programma regionale di sviluppo ed ai suoi aggiornamenti; ai piani e programmi relativi all'innovazione economica e tecnologica; all'internazionalizzazione e alla competitività.

Su tali atti è possibile, per la Giunta ed il Consiglio regionale, discostarsi dal parere espresso dal CAL, ma solo con motivazione espressa.⁴²

La legge prevede che il CAL renda i pareri entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che siano indicati, da disposizioni di legge o dal regolamento generale del Consiglio regionale, termini diversi.

³⁹ Di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)

⁴⁰ Istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);

⁴¹ Statuto- art. 54, commi 2-7. L.R. 22/2009 – Art. 10

⁴² L.R. 22/2009 – Art.10, c.3



STRUTTURA DI SUPPORTO

Lo Statuto attribuisce al CAL l'iniziativa legislativa per i provvedimenti che conferiscono, in via generale, funzioni amministrative agli enti locali ⁴³.

Inoltre, il CAL può segnalare alla Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti statali; può richiedere alla Commissione garante dello Statuto, in seno alla quale il Consiglio delle autonomie locali elegge un proprio rappresentante, il parere sulla conformità dei progetti di legge allo Statuto; ed infine può esprimere osservazioni e formulare proposte sugli atti in esame.

Organi interni ⁴⁴. Oltre all'Assemblea, costituiscono organi del CAL il Presidente e l'Ufficio di Presidenza, di cui è prevista l'elezione nella seduta di insediamento del CAL. Per l'elezione del Presidente, è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti ed è stabilito che sia scelto tra i membri dell'Assemblea nella sua composizione ordinaria con "esclusione" dei rappresentanti delle associazioni degli enti locali. In mancanza della richiesta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati e, in caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

L'Ufficio di presidenza, eletto dall'intera Assemblea, è composto da sette membri che rappresentano le diverse tipologie di enti della composizione "ordinaria" del CAL, nonché entrambi i generi. Al suo interno viene eletto il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento, sostituisce il Presidente.

L'attività dell'Udp consiste nell'istruttoria finalizzata alle deliberazioni del CAL, nell'organizzazione dei lavori e nella formulazione delle proposte di parere.

E' da porre in particolare evidenza che anche per l'Ufficio di presidenza è prevista una composizione "integrata" ⁴⁵ nei casi di istruttoria su provvedimenti per i quali il CAL si esprime a sua volta nella sua composizione più ampia: ai sette membri ordinari se ne aggiungono due scelti tra i 15 membri aggiuntivi previsti dalla legge per l'Assemblea.

Rinnovo e decadenza ⁴⁶. Il Consiglio delle autonomie dura in carica per l'intera legislatura regionale e viene costituito, all'inizio di nuova legislatura, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza che deve essere adottata entro sessanta giorni dall'insediamento del rinnovato Consiglio regionale.

Tutti i componenti del CAL decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato e, nel caso in cui si verifichi la decadenza dalla carica per la quale si era entrati a far parte del CAL, l'Ufficio di presidenza provvede all'integrazione entro 15 giorni dall'accertamento della cessazione.

In particolare, poi, l'art. 8, comma 5 della legge prevede che: "Il componente del CAL decade dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dell'Assemblea e dell'Ufficio di presidenza, se membro di quest'ultimo".

⁴³ Statuto- artt. 34 e 54, comma 7. L.R. 22/2009 – Art. 10

⁴⁴ Statuto- art. 54, commi 10. L.R. 22/2009 – Art. 6

⁴⁵ L.R. 22/2009 – Art. 7, c.4

⁴⁶ L.R. 22/2009 – Art. 2, cc. 4 e 5



STRUTTURA DI SUPPORTO

Quorum strutturale e funzionale.⁴⁷ Per la validità delle deliberazioni del CAL è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il CAL, mentre, in caso di parere negativo, assunto a maggioranza assoluta, occorre che la decisione adottata venga motivata. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Se il CAL non si esprime nei tempi previsti, il parere, ai sensi dell'art. 54 comma 3 dello Statuto, si intende come favorevole.

⁴⁷ L.R. 22/2009 – Art. 10, cc. 2 e 3



STRUTTURA DI SUPPORTO

10. MARCHE

Il CAL delle Marche, istituito dallo Statuto regionale (l.stat. 1/2005) come “*organo permanente di consultazione fra la Regione e gli enti locali*” (art. 37), è disciplinato dalla legge regionale 10 aprile 2007 n. 4, recante “*Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali*”. Il CAL, che ha sede presso il Consiglio regionale, si è insediato la prima volta il 19 ottobre 2008. Ha approvato il proprio regolamento interno, con il quale, oltre a disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, ha anche integrato l’Ufficio di Presidenza con due consiglieri segretari, non previsti dalla legge istitutiva.

L’art. 1 della l.r. 4/2007 prevede che l’organo sia composto da 30 membri con diritto di voto:

- a) 5 Presidenti delle 5 Province;
- b) 5 Sindaci dei Comuni capoluogo;
- c) 17 Sindaci di Comuni diversi da quelli di cui alla lett. b);
- d) 3 Presidenti delle comunità montane.

A norma dell’art. 5 della legge istitutiva, il CAL è rinnovato entro novanta giorni dalla elezione per il rinnovo degli organi della maggioranza dei comuni della regione.

I membri elettivi di cui alla lett. c) sono eletti dalle assemblee dei sindaci dei comuni di ciascuna provincia, convocate e presiedute dai presidenti delle province. Il numero dei sindaci da eleggere da parte di ciascuna assemblea è determinato dal Presidente del Consiglio regionale in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia. Il Presidente del Consiglio regionale provvede altresì a ripartire i seggi spettanti a ciascun ambito provinciale tra i comuni con popolazione superiore e i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza della popolazione residente e del numero dei comuni appartenenti a ciascuna classe demografica. All’elezione dei rappresentanti dei comuni di ciascuna classe demografica partecipano esclusivamente i sindaci dei Comuni appartenenti alla classe stessa, con voto limitato ad uno ove i rappresentanti da eleggere siano due, e con voto limitato ai 2/3 con arrotondamento per difetto, nel caso di elezione di più di due componenti. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora i candidati abbiano conseguito ugual numero di voti si procede al ballottaggio.

I membri elettivi di cui alla lett. d) sono eletti dall’assemblea dei presidenti delle comunità montane, convocata e presieduta dal presidente della comunità montana con maggior popolazione residente, con voto limitato a due preferenze.

Sono organi interni del CAL:

- il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dei componenti, il quale convoca, presiede e dirige i lavori delle sedute dell’assemblea e dura in carica 30 mesi (modificabili dal regolamento interno);
- i 2 vicepresidenti, eletti a maggioranza semplice, che durano in carica 30 mesi;



STRUTTURA DI SUPPORTO

- l'Ufficio di presidenza, eletto a maggioranza semplice e composto, in base alla legge istitutiva, dal Presidente e dai 2 vicepresidenti, ed integrato, in base al regolamento interno, da due consiglieri segretari.
- il Consiglio, che delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti;

Il CAL esercita funzioni consultive e propositive. Relativamente alla prime, esprime parere obbligatorio ma non vincolante⁴⁸ (art. 11, comma 2, della legge istitutiva) su:

- bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria;
- il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra enti locali e tra questi e la Regione;
- gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale compresi quelli relativi ai finanziamenti dell'Unione Europea.

Il CAL esprime inoltre parere alla Giunta regionale nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, nonché sui seguenti atti:

- accordi di programma quadro e intese istituzionali di programma che coinvolgono l'assetto e lo sviluppo territoriale locale;
- regolamenti di interesse degli enti locali;
- criteri di riparto delle risorse agli enti locali;
- atti di indirizzo e atti di programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali.

Il Consiglio e la Giunta regionale possono, infine, richiedere al CAL pareri anche su atti diversi da quelli sopraelencati ed il CAL può a sua volta far pervenire alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proprie osservazioni in merito agli atti di competenza. Relativamente alla funzione propositiva, a norma dell'art. 30, comma 1, lett. d) dello Statuto, al CAL è riconosciuta l'iniziativa legislativa regionale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge istitutiva, il CAL può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale.

Nell'ambito della collaborazione con gli altri organi regionali, il Consiglio delle autonomie locali elabora un rapporto annuale, che presenta al Consiglio regionale, concernente la propria attività e gli effetti prodotti dalle politiche regionali d'interesse degli enti locali.

Il regolamento interno del CAL non è sottoposto all'approvazione né del Consiglio né della Giunta regionale.

⁴⁸ L'art. 38, comma 2 dello Statuto e l'art. 12, comma 6, della legge istitutiva prevedono che "gli atti di conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra enti locali e tra questi e la Regione, difformi dal parere reso dal Consiglio delle autonomie locali, sono deliberati dall'Assemblea Legislativa regionale a maggioranza assoluta dei componenti".



STRUTTURA DI SUPPORTO

11. MOLISE

Il CAL del Molise è previsto dallo Statuto regionale (l.stat. 1/2011), che lo definisce come l' "*organo di consultazione sulle politiche regionali concernenti il sistema delle autonomie locali, l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale e lo sviluppo socioeconomico regionale*" (art. 66). L'organo, tuttavia, non si è ancora insediato, in mancanza della legge regionale che deve disciplinarne "*i criteri e le procedure per l'elezione*" (art. 66, comma 7).

L'art. 66 della legge statutaria 1/2011 prevede che l'organo sia composto da 9 membri con diritto di voto:

- e) 2 presidenti delle 2 Province;
- f) 2 sindaci dei comuni capoluogo;
- g) 3 sindaci eletti dai comuni di ciascuna provincia;
- h) 2 presidenti di comunità montane, uno per ciascuna provincia.

Le modalità di elezione dei membri elettivi dovranno essere disciplinate dalla legge regionale, mentre l'organizzazione interna dovrà essere stabilita con regolamento interno. Inoltre, il CAL sarà chiamato ad esprimere parere obbligatorio sui progetti di legge, di regolamento e di atto a contenuto generale concernenti:

- il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e l'organizzazione delle funzioni a livello locale;
- la programmazione generale e di settore;
- gli indirizzi regionali in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici;
- il governo del territorio a livello regionale;
- gli enti, le aziende e le agenzie regionali.

Lo Statuto prevede, infine, che il CAL potrà essere sentito ogni qualvolta il Consiglio regionale, la Giunta regionale o il suo Presidente ne ravvisino la necessità.



STRUTTURA DI SUPPORTO

12. PIEMONTE

Il CAL del Piemonte, definito dallo Statuto piemontese (l.r. 1/2005) come “l'organo di consultazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali” (art. 88), è stato istituito con la legge regionale 7 agosto 2006, n. 30, che ne regola, in particolare, la composizione, le modalità di elezione, gli organi e le funzioni. L'organo ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte. Le prime elezioni si sono svolte tra il 15 e il 25 luglio 2011. Il CAL Piemonte si è insediato il 19 settembre 2011 ed ha eletto il suo Presidente il 3 ottobre 2011. Non ha ancora approvato il proprio regolamento interno.

L'art. 2 della l.r. 30/2006 prevede che l'organo sia composto da 61 membri:

- a) i presidenti delle otto Province;
- b) i sindaci degli otto comuni capoluogo di provincia;
- c) 5 presidenti delle comunità montane;
- d) 2 presidenti delle comunità collinari;
- e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, di cui almeno 3 di comuni montani, o rappresentanti di consigli provinciali;
- f) 20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5 mila abitanti (di cui 11 rappresentanti di comuni montani);
- g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP.

A norma dell'art. 3, alle sedute possono partecipare senza diritto di voto, su invito del Presidente nel caso in cui siano all'esame del Consiglio stesso leggi e provvedimenti su materie di loro specifico interesse, i seguenti rappresentanti delle autonomie funzionali:

- h) un rappresentante designato da Unioncamere Piemonte;
- i) un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;
- j) un rappresentante dell'Università degli Studi Piemonte orientale;
- k) un rappresentante del Politecnico di Torino;
- l) un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.

A norma dell'art. 7, il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di perdita della qualifica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza opera automaticamente in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.

Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza.

A norma dell'art. 4, i membri elettivi (lett. c-f) sono eletti in collegio unico regionale sulla base di sezioni elettorali provinciali con sistema proporzionale su liste uniche regionali, una per ciascuna categoria. L'assegnazione dei seggi avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.



STRUTTURA DI SUPPORTO

Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti delle comunità montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza e uno di opposizione. Sono eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunità montane e collinari, nonché i consiglieri dei comuni designati.

Sono organi interni del CAL:

- il Presidente, eletto nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti, il quale convoca, presiede e dirige i lavori delle sedute dell'assemblea;
- l'Ufficio di presidenza, eletto insieme al Presidente nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti, composto in prima applicazione dal Presidente, da due vicepresidenti e da tre segretari (in attesa che il regolamento interno del CAL ne disciplini la composizione definitiva), il quale coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- l'Assemblea, che esercita le funzioni attribuite al CAL e delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

Il CAL esercita funzioni consultive e propositive. Per quanto concerne la prima tipologia, esprime parere obbligatorio ma non vincolante⁴⁹:

- sulle proposte di legge e sulle proposte di regolamento relativi a materie che riguardano gli enti locali;
- sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;
- sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;
- su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi;
- sulle proposte di bilancio e sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio regionale;
- sui disegni di legge e sulle proposte di regolamento di competenza della Giunta regionale che sono inviate al CAL prima dell'approvazione da parte della Giunta stessa. Può inoltre esprimere osservazioni sui progetti di legge depositati in Consiglio regionale, se richiesto dalla Giunta o dal Consiglio regionale ovvero di propria iniziativa.

Per ciò che riguarda la funzione propositiva, il CAL può proporre al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasivi delle competenze degli enti locali e, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può chiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto.

A norma dell'art. 9, le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL sono disciplinate dal regolamento interno del CAL

⁴⁹ Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'organo regionale può disattenderlo con motivazione espressa.



STRUTTURA DI SUPPORTO

adottato a maggioranza dei suoi componenti. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.

Meritano di essere segnalati, infine, i seguenti elementi:

- l'elettorato attivo attribuito non a tutti i consiglieri comunali ma a due consiglieri per ciascun comune, uno di maggioranza e uno di opposizione;
- la norma che prevede la decadenza automatica dei consiglieri per assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.



STRUTTURA DI SUPPORTO

13. PUGLIA

Il CAL della Puglia, definito dallo Statuto regionale (l.r. 7/2004) come l'“*organo di rappresentanza e di partecipazione delle autonomie locali*” (art. 45), è stato istituito dalla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 29, recante “*Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali*”, ma non si è ancora insediato.

L'art. 2 della l.r. 29/2006 prevede che l'organo sia composto da 57 membri:

- a) un consigliere provinciale per ciascuna delle sei province;
- b) un consigliere comunale per ciascun comune capoluogo di provincia;
- c) 44 consiglieri comunali in rappresentanza dei comuni non capoluogo di provincia;
- d) un rappresentante delle comunità montane.

A norma dell'art. 6, il CAL resta in carica per l'intera legislatura regionale durante la quale è stato eletto, ed è rinnovato, con le modalità di cui alla legge istitutiva, entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale. I suoi componenti decadono in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ente locale o territoriale e vengono sostituiti dai primi non eletti della relativa lista.

I componenti del CAL sono eletti con diverse modalità.

I sei consiglieri provinciali ed i sei consiglieri comunali dei comuni capoluogo sono eletti dai rispettivi Consigli nel proprio seno (art. 2, comma 2).

I 44 consiglieri comunali in rappresentanza dei comuni non capoluogo sono eletti con liste contrapposte su base provinciale, in base al criterio delle maggiori preferenze: il 60% dei seggi va alla lista con più adesioni, il 40% alla lista seconda classificata (art. 4).

Il rappresentante delle comunità montane è eletto dalle rispettive assemblee riunite in seduta congiunta promossa e presieduta dalla comunità montana di maggior consistenza demografica (art. 2, comma 4)

Sono organi interni del CAL:

- il Presidente, eletto nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti, il quale convoca, presiede e dirige i lavori delle sedute dell'assemblea;
- l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vicepresidente vicario e dal vicepresidente. Questi ultimi sono eletti dopo il Presidente nella prima seduta a maggioranza semplice;
- l'Assemblea, che esercita le funzioni attribuite al CAL e delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti;

Il CAL esprime parere obbligatorio, non vincolante⁵⁰, al Consiglio e alla Giunta regionale (art. 5):

- sulle proposte di modifica dello Statuto regionale riguardanti gli enti locali e territoriali;

⁵⁰ La legge istitutiva non prevede particolare effetti in conseguenza di un parere negativo.



STRUTTURA DI SUPPORTO

- sui disegni e sulle proposte di legge, anche di iniziativa popolare, che riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o attività amministrative regionali;
- sulle proposte di piano o atti di programmazione previsti dall'articolo 22 dello Statuto regionale;
- sulle leggi di bilancio e sugli atti di programmazione regionale che riguardano l'esercizio e l'attribuzione di competenze degli enti locali;
- sui regolamenti adottati dalla Giunta regionale che riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o attività amministrative regionali;
- sui disegni di legge e sulle proposte di legge che attengono all'istituzione di nuovi comuni e alla modificazione delle circoscrizioni ovvero alla loro denominazione.

A norma dell'art. 4, comma 4, le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori del Consiglio sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza dei suoi componenti. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento interno è trasmessa all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il quale può formulare parere vincolante limitatamente agli aspetti attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali.

Da segnalare, infine:

- l'esclusione dei rappresentanti degli organi esecutivi degli enti locali ⁵¹;
- l'assenza di competenze ulteriori rispetto alla funzione consultiva.

⁵¹ E' lo stesso Statuto regionale a limitare la composizione del CAL ai rappresentanti dei Consigli comunali, provinciali, della Città metropolitana e delle Comunità montane.



14. SARDEGNA

Il CAL della Sardegna, definito dallo Statuto regionale (l.stat. 1/2008) come “*l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta*” (art. 30), è stato istituito con legge regionale 17 gennaio 2005 n. 1, recante “*Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali*”. Quest’ultima qualifica il CAL come l’ “*organo di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria, degli enti locali della Sardegna e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta sulle problematiche di loro interesse*”. Il CAL Sardegna si è insediato la prima volta il 26 novembre 2005 ed ha visto rinnovata la propria composizione in data 14 ottobre 2011. Ha approvato il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali.

L’art. 3 della l.r. 1/2005 prevede che l’organo sia composto da 44 membri:

- a) i presidenti delle otto province;
- b) i sindaci degli otto comuni capoluogo di provincia ⁵²;
- c) quattro sindaci di comuni con più di 10 mila abitanti;
- d) otto sindaci di comuni tra 3.001 e 10 mila abitanti, uno per ciascuna provincia;
- e) sedici sindaci di comuni fino a 3.000 abitanti, due per ciascuna provincia.

A norma dell’art. 5, il CAL rimane in carica tre anni. I suoi componenti restano in carica fino alla nomina dei loro successori e decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica istituzionale, venendo sostituiti automaticamente dai loro successori nella carica, entro sette giorni dalla proclamazione di questi ultimi.

I membri elettivi di cui alle lett. c), d), e), sono eletti in un'assemblea regionale dei sindaci convocata dal Presidente del Consiglio regionale ed articolata in un collegio regionale, per l'elezione dei componenti di cui alla lettera c), e in collegi provinciali per l'elezione rispettivamente dei componenti di cui alle lettere d) ed e).

Sono organi interni del CAL:

- il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dei componenti, il quale convoca, presiede e dirige i lavori delle sedute dell’assemblea;
- il vicepresidente vicario, eletto a maggioranza semplice, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza ed esercita le funzioni che da questo gli sono delegate;
- l’Ufficio di presidenza, eletto a maggioranza semplice e composto dal Presidente, dal Vicepresidente vicario e da tre consiglieri, di cui 1 Vicepresidente;
- il Consiglio, che delibera con l’intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti;

⁵² Nelle 4 province di nuova istituzione per le quali sono stati stabiliti più comuni capoluogo (Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra) si procede a designazione congiunta oppure, in mancanza, a turno.



STRUTTURA DI SUPPORTO

- commissioni istruttorie permanenti o commissioni straordinarie, che possono essere istituite dal Consiglio.

Il CAL esercita funzioni consultive, propositive e di concertazione con la Giunta regionale. Per quanto concerne la prima tipologia, esprime parere obbligatorio ma non vincolante⁵³ (art. 9 della legge istitutiva):

- sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna d'iniziativa del Consiglio regionale;
- sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- sui disegni e le proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;
- sulle proposte di atti di programmazione soggetti all'approvazione del Consiglio regionale;
- sul disegno di legge europea regionale;
- sui disegni di legge finanziaria e di bilancio;
- sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria.

Il CAL, inoltre, può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dello Statuto, il CAL può proporre alla Giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia dei comuni e delle province della Sardegna.

Alcune leggi regionali di settore attribuiscono al CAL poteri di nomina o di designazione di rappresentanti di enti locali presso organismi, consulte, consigli di amministrazione (es. Osservatorio regionale dei musei, Comitato per le attività di spettacolo, Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa, Comitato provinciale per l'ambiente, Consulta regionale per la disabilità, Consulta regionale per il Servizio civile sardo).

Il CAL partecipa, attraverso dieci propri membri, alla Conferenza permanente Regione-enti locali, (art. 12 l.r. 1/2005), definita come "sede unitaria e generale di concertazione, di cooperazione e di coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali della Sardegna", all'interno della quale si concludono intese e accordi tra Regione ed enti locali.

Il regolamento interno del CAL non è sottoposto all'approvazione né del Consiglio né della Giunta regionale.

Da segnalare, infine:

1. La permanenza, a fianco del CAL, della Conferenza permanente Regione-enti locali (art. 12 l.r. 1/2005), definita come "*sede unitaria e generale di concertazione, di*

⁵³ La legge istitutiva non prevede alcun obbligo in capo al Consiglio di procedere con particolari formalità nell'esame dei pareri obbligatori del CAL.



STRUTTURA DI SUPPORTO

cooperazione e di coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali della Sardegna", cui partecipano, tra gli altri, dieci componenti del CAL;

2. La mancata previsione dell'iniziativa legislativa tra le funzioni del CAL;
3. La competenza ad esercitare la funzione consultiva anche sulla legge europea regionale;
4. La composizione limitata ai rappresentanti degli esecutivi (sindaci e presidenti di provincia) e l'elettorato anche attivo limitato ai sindaci per la scelta dei membri elettivi;
5. L'assenza delle associazioni rappresentative degli enti locali (UPS, ANCI Sardegna, ASEL, Lega delle autonomie, UNCEM regionale e AICCRE), le quali ultime fanno invece parte della Conferenza permanente Regione-enti locali e con le quali, tuttavia, il CAL, a norma del regolamento interno, *"assicura e promuove un accordo permanente"*.



STRUTTURA DI SUPPORTO

15. SICILIA

Il Consiglio delle Autonomie locali non è ancora stato istituito in Sicilia ma, in merito, risultano essere stati presentati all'Assemblea regionale due disegni di legge.

E' dell'inizio della XV legislatura, infatti, il disegno di legge di iniziativa parlamentare (DDL. n. 110) "*Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento nazionale ai sensi dell'art. 41-ter comma 2 dello Statuto recante - Modifiche dello Statuto della Regione siciliana*"- in cui l'articolo 39 prevede l'istituzione del Consiglio regionale delle autonomie locali.

Secondo la suddetta norma l'organo⁵⁴ trova la sua collocazione presso l'Assemblea regionale siciliana, ad esso è riconosciuto il ruolo di rappresentante degli enti locali, ed gli sono attribuite funzioni consultive, di cooperazione tra gli stessi enti e gli organi della Regione.

Sono individuate solo alcune materie nelle quali il Consiglio regionale delle autonomie locali potrà rendere pareri e formulare iniziative legislative, rinviando alla legislazione successiva una definizione più specifica. I pareri sarebbero espressi sugli atti normativi concernenti la ripartizione di competenze tra la Regione e gli enti locali, sui documenti regionali di programmazione economica e finanziaria e su quanto altro stabilito con legge regionale.

Relativamente all'iniziativa legislativa, si assegna a tale organismo il compito di contribuire alla elaborazione della legislazione regionale in materia di enti locali.

E' prevista anche per il Consiglio regionale delle autonomie locali siciliano la possibilità di invitare la Giunta regionale a promuovere la questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dalla Costituzione.'

In ordine alla composizione, si fa rinvio ad una successiva legge regionale, pur prevedendo l'obbligo di garantire la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali.

In tempi più recenti, invece, è stato presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare - (DDL. n. 783 del 15.09.11) che prevede specificamente l'*"Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL)"* e che, quindi, configura e disciplina l'organo in modo più esaustivo.

Il ddl. è stato assegnato alla Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea Regionale siciliana alla fine di gennaio 2012 e si compone di dieci articoli.

Il CAL viene definito "*quale organo di rappresentanza delle Autonomie locali della Regione, dotato di funzioni propositive, consultive e di coordinamento tra la Regione e gli enti locali*" ed ubicato nella città di Palermo, presso la sede dell'Assemblea regionale siciliana.⁵⁵

⁵⁴ L'organo dovrebbe sostituirsi alla attuale Conferenza Regione- autonomie locali prevista dall'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato ed integrato dall'articolo 100 della legge regionale n. 2/2002.

⁵⁵ Art. 1



STRUTTURA DI SUPPORTO

Relativamente alla composizione ⁵⁶ è prevista la presenza di membri di diritto e di membri elettivi per un totale di trenta componenti.

E' previsto che siano membri di diritto: i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, i sindaci dei comuni con più di 50.000 abitanti, ed, in particolare, il presidente ed il segretario generale dell'ANCI Sicilia;

E' previsto che siano membri elettivi: i sindaci o presidenti di consigli comunali di comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, dei quali un terzo espressione di comuni di aree interne. E' l'assemblea dei sindaci che elegge, nel proprio seno, i propri rappresentanti nel Consiglio.

Si sceglierebbe, quindi, di dare all'Organo una composizione "mista" prevedendo la partecipazione non solo di rappresentanti degli enti locali siciliani ma anche dei vertici dell'associazione rappresentativa dei comuni.

Sempre in base al ddl, potrebbero partecipare alle sedute del CAL, ma con diritto limitato di parola, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, il Presidente della Regione, gli assessori regionali, i sindaci, i dirigenti regionali oppure esperti nelle materie poste all'ordine del giorno.⁵⁷

La nomina dei componenti del CAL verrebbe ad essere affidata al Presidente della Regione ⁵⁸.

Il ddl. prevede, ancora, che il CAL possa disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione con un regolamento interno⁵⁹ approvato dal CAL a maggioranza dei suoi componenti e di concerto con la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana.

Per quanto attiene alle funzioni, verrebbero ad essere riconosciute al CAL oltre a quelle consultive ma anche quelle di "stimolo" dell'iniziativa legislativa ⁶⁰.

I pareri obbligatori, nelle materie di competenza delle autonomie locali, sarebbero espressi sulle modifiche dello Statuto della Regione, sui disegni di legge approvati dalle commissioni legislative dell'Assemblea regionale, sul documento di programmazione economica e finanziaria e sul bilancio della Regione.

Riguardo alla loro efficacia il ddl prevede che, esclusivamente nei pareri resi sul DPEFR e sul bilancio regionale⁶¹, il CAL possa esprimersi negativamente o in modo condizionato ad emendamenti e modifiche: in tal caso viene previsto un aggravamento del procedimento di approvazione per cui *"il disegno di legge può essere approvato nel suo testo originario solo a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana"*.⁶²

⁵⁶ Art. 2

⁵⁷ Art. 8

⁵⁸ Art. 3, c. 7

⁵⁹ Art. 8

⁶⁰ Art. 5

⁶¹ Art. 5, comma 1, lettera c),

⁶² Art. 7



STRUTTURA DI SUPPORTO

Il ddl riconosce al CAL la possibilità di proporre al Presidente della Regione di promuovere la questione legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione;⁶³

La durata dell'Organo è fatta coincidere con quella della legislatura regionale.⁶⁴

I membri di diritto del CAL, sempre in base al ddl, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di rappresentante dell'ANCI e sono sostituiti dai successori alla stessa carica, mentre i membri elettivi decadono entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dei comuni della Regione.

E' previsto, infine il permanere della Conferenza Regione-Autonomie locali⁶⁵, disciplinata dalla legge regionale n. 2/2002, a fianco del CAL e alla quale quest'ultimo parteciperebbe con i propri rappresentanti.

⁶³ Art. 5, c. 1, lett. d)

⁶⁴ Art. 1

⁶⁵ Art. 5, c. 4. *La Conferenza agisce nell'ambito delle attività di governo per concorrere a definire l'indirizzo amministrativo della Regione in ordine soprattutto alle politiche locali*



STRUTTURA DI SUPPORTO

16. TOSCANA

Il CAL della Toscana, definito dallo Statuto regionale (l.stat. 1/2005) come “*l'organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta*” (art. 66), è stato istituito prima della modifica dell'art. 123 Cost.⁶⁶ dalla legge regionale 21 aprile 1998 n. 22, poi sostituita dalla legge regionale 21 marzo 2000 n. 36, recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”. Quest'ultima qualifica il CAL come l' “*organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali*”. Il CAL Toscana, che ha sede presso il Consiglio regionale, si è insediato la prima volta a seguito di elezioni il 10 Luglio 2000. Le ultime elezioni si sono svolte nel dicembre 2009. Ha approvato il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali.

L'art. 1 della l.r. 36/2000 prevede che l'organo sia composto da 50 membri:

- a) i presidenti delle dieci province;
- b) 2 presidenti dei consigli provinciali;
- c) dieci sindaci dei comuni capoluogo;
- d) 23 sindaci di comuni non capoluogo;
- e) 2 presidenti di consigli comunali;
- f) 3 presidenti di unioni di comuni.

A norma dell'art. 10, alle sedute possono partecipare con diritto di parola e senza diritto di voto i presidenti dell'ANCI regionale, URPT, UNCEM regionale, Lega regionale delle autonomie locali.

A norma dell'art. 9, il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è reinsediato, nella medesima composizione, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale medesimo. I suoi componenti restano in carica fino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica istituzionale.

I componenti il Consiglio delle autonomie locali sono rinnovati entro 80 giorni dall'elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei comuni e delle province della Regione.

I membri elettivi di cui alle lett. b), d), e) ed f) sono eletti con diverse modalità.

I 2 presidenti dei consigli provinciali sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti dei consigli provinciali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale (art. 3).

⁶⁶ Art. 123, comma 4, Cost: “In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.



STRUTTURA DI SUPPORTO

I 23 sindaci dei comuni non capoluogo sono eletti da una assemblea elettorale composta dai sindaci di tutti i comuni della Regione sulle due liste che hanno ottenuto più voti, in base al criterio delle maggiori preferenze: risultano eletti quindici candidati della lista che ha ottenuto più voti, ed otto di quella con meno adesioni (art. 4).

I 2 presidenti di consigli comunali sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti dei consigli comunali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale (art. 5)

I 3 presidenti di unioni di comuni sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti delle unioni di comuni convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale (art. 6).

Sono organi interni del CAL:

- il Presidente, eletto nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti, il quale convoca, presiede e dirige i lavori delle sedute dell'assemblea;
- l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri sei membri, eletti insieme al Presidente nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto, per quanto più possibile, delle diverse componenti istituzionali e dei criteri di rappresentatività politica, territoriale e di equilibrio tra donne e uomini;
- l'Assemblea, che esercita le funzioni attribuite al CAL e delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti;
- la Delegazione che partecipa al tavolo interistituzionale per la concertazione con la Giunta regionale;
- i Gruppi di lavoro, che possono essere istituiti, anche su proposta dell'Ufficio di Presidenza, su temi che interessano il sistema delle autonomie locali, anche al fine di definire indirizzi e proposte da presentare al Consiglio regionale.

Il CAL esprime parere obbligatorio e non vincolante⁶⁷ sulle proposte di legge e di altri atti all'esame del Consiglio regionale (art. 66 dello Statuto e art. 12 della legge istitutiva) che attengono:

- alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;
- al riparto delle competenze tra Regione ed enti locali;
- alla istituzione di enti e agenzie regionali;
- al bilancio regionale;
- agli atti di programmazione generale.

Inoltre può esprimere osservazioni su tutti gli altri atti di competenza del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art. 74 dello Statuto, il CAL esercita l'iniziativa delle leggi regionali, in materia di:

⁶⁷ Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o condizionato, la commissione consiliare referente può, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto regionale e dell'art. 64 del regolamento interno del consiglio regionale, disattendere il parere con motivazione espressa.



STRUTTURA DI SUPPORTO

- revisione dello statuto regionale;
- conferimento e disciplina di funzioni degli enti locali;
- disciplina del rapporto tra enti locali e Regione.

Inoltre, il CAL può proporre al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 66, comma 5 dello Statuto, questione di legittimità costituzionale nei confronti di leggi e atti aventi forza di legge dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali.

Infine, il CAL può formulare indirizzi e proposte su questioni di interesse degli enti locali da presentare al Consiglio regionale o alle sue commissioni, chiedendone la discussione (art. 20 del regolamento interno).

Ai sensi dell'art. 66, comma 6 dello Statuto, il CAL effettua le nomine e le designazioni dei rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali

Il CAL elegge al proprio interno una delegazione che partecipa al tavolo interistituzionale di concertazione con la Giunta regionale.

A norma dell'art. 8, le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dall'assemblea a maggioranza dei suoi componenti. Prima dell'approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.

Da segnalare, in particolare:

1. L'elettorato attivo e passivo è attribuito solo a sindaci o a presidenti dei consigli degli enti locali e delle unioni dei comuni;
2. la riserva di competenza su tutte le designazioni dei rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali



17. TRENINO-ALTO ADIGE SUD TIROL⁶⁸

La legge regionale 23 febbraio 2011, n. 1 (*Partecipazione dei Consigli delle autonomie locali all'attività legislativa e amministrativa della Regione*) prevede che i Consigli delle autonomie locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipino congiuntamente all'attività legislativa e amministrativa della Regione in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; istituzione di nuovi comuni, mutamento delle loro circoscrizioni o denominazione; ordinamento del personale dei comuni. Nelle suddette materie, i Consigli delle autonomie locali, entro trenta giorni dalla richiesta, esprimono congiuntamente parere obbligatorio sulle proposte di disegni di legge, di regolamento e di atto a indirizzo generale di iniziativa della Giunta regionale. Tale termine può essere prorogato su richiesta motivata dalla Giunta regionale ovvero ridotto per ragioni di urgenza; decorso il termine, si prescinde dal parere. Nella motivazione del provvedimento adottato dalla Giunta regionale deve essere data menzione del parere obbligatorio espresso dai Consigli delle autonomie locali.

La l.r. 1/2011 prevede che la Giunta regionale deliberi a maggioranza dei componenti il provvedimento in merito al quale sia stato espresso parere anche parzialmente negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche. In tal caso, la Giunta regionale è tenuta a motivare specificamente le ragioni del rigetto del parere negativo o condizionato.

⁶⁸ Si vedano anche i paragrafi relativi alle Province autonome di Bolzano e di Trento.



18. UMBRIA

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito già prima della riforma del Titolo V, parte II, Cost., con la legge regionale⁶⁹ n. 34/1998 che, nel definire i criteri e le modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse, all'art. 15, aveva previsto e disciplinato l'Organo al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte regionali di carattere istituzionale.

In sede di modifiche del proprio Statuto⁷⁰, la Regione ha poi recepito il dettato del nuovo art. 123 della Costituzione, provvedendo con l'art. 28 a definire il Consiglio delle Autonomie Locali quale "*organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali*", e con l'art. 29 ad individuarne le competenze.

La vecchia disciplina del CAL è stata armonizzata con le nuove disposizioni statutarie da parte della legge regionale⁷¹ n.20/2008 che, tra l'altro, ne ha ampliato la definizione ad "*organo di consultazione, di partecipazione ai processi decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell'Umbria*".

La legge regionale, in particolare, individua i meccanismi fondamentali per la costituzione ed il funzionamento del CAL; inoltre, lo Statuto ha demandato ad essa la disciplina della composizione dell'organo, vincolando, però, il legislatore al rispetto della più ampia rappresentatività territoriale e politica, nonché di un'adeguata rappresentanza non solo degli esecutivi ma anche dei consigli degli enti locali.

Il CAL dell'Umbria, collocato presso l'Assemblea regionale, gode di piena autonomia di organizzazione per il proprio funzionamento: in proposito lo Statuto⁷² stabilisce che l'organo possa dotarsi di un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Con il regolamento sono specificamente disciplinate le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori e le articolazioni funzionali del CAL.

Riguardo alla sua composizione⁷³, i componenti ammontano complessivamente a 49 ripartiti tra membri di diritto e membri elettivi.

Sono membri di diritto⁷⁴:

- i presidenti delle province dell'Umbria;

⁶⁹ Legge regionale 14 giugno 1998 . "Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni ed integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 20".

⁷⁰ Legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 , "Nuovo Statuto della Regione Umbria".

⁷¹ La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 "Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali", che si compone di n.14 articoli, ha abrogato l'articolo 15 "Consiglio delle autonomie locali e osservatorio sulla riforma della pubblica amministrazione" della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.

⁷² Statuto - Art. 28.

⁷³ L.r. 20/2008 – Art. 6

⁷⁴ L.r. 20/2008 – Art. 6, c. 2



STRUTTURA DI SUPPORTO

- i sindaci dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

Sono membri elettivi⁷⁵:

- cinque consiglieri provinciali, di cui tre eletti dalla Provincia di Perugia e due dalla Provincia di Terni;
- dieci consiglieri comunali di comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, eletti dai consiglieri comunali dei comuni medesimi;
- sei rappresentanti di comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui tre sindaci e tre consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni medesimi;
- otto rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti, di cui cinque sindaci e tre consiglieri, rispettivamente eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni medesimi;
- due presidenti di comunità montane eletti dall'assemblea dei presidenti di comunità montane.

Lo Statuto dell'Umbria ha previsto l'esercizio di diverse funzioni da parte del CAL.

Per quanto riguarda la funzione consultiva, il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri obbligatori⁷⁶ al Consiglio regionale in materia di piani di sviluppo, programmazione, bilancio e conto consuntivo, nonché sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, il decentramento di funzioni o di attività amministrative regionali, ed i criteri per l'adozione degli atti di trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite.

Le funzioni consultive sono inoltre esercitate riguardo al recepimento degli atti normativi dell'Unione Europea per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia⁷⁷, per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali da parte della Giunta in caso di inerzia dei comuni e delle province nell'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite⁷⁸, per l'individuazione di indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie locali⁷⁹.

⁷⁵ L.r. 20/2008 – Articolo 6, c. 3

⁷⁶ L.r. 20/2008 – Art. 2, c. 2

⁷⁷ L.r. 9 luglio 2007, n. 23 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali -Innovazione e semplificazione”, articolo 30.

⁷⁸ L.R. 23/2007 art.16 in attuazione dell'art. 27 dello Statuto regionale umbro che stabilisce: “La legge regionale disciplina le modalità e le garanzie del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei Comuni e delle Province nell'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite. La Giunta regionale, previa diffida all'ente inadempiente con fissazione di un congruo termine, esercita, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il potere sostitutivo e adotta gli atti necessari dandone comunicazione al Consiglio regionale”.

⁷⁹ L.R. 23/2007 art.28 c. 3.”La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali individua indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie. Tali indicatori, criteri e metodologie sono riferiti in particolare, alla elaborazione, analisi e pubblicazione dei dati



STRUTTURA DI SUPPORTO

Ove il CAL esprima un parere negativo, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto, il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano il conferimento dell'esercizio delle funzioni e competenze dei Comuni e delle Province, deve deliberare a maggioranza assoluta⁸⁰.

La Giunta regionale, invece, per gli atti di propria competenza è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, e a darne comunicazione al Consiglio regionale.

Il CAL esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 35, comma 1, dello Statuto regionale. Essa compete a ciascun membro del Consiglio regionale, alla Giunta, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali che singolarmente o unitamente ad altri raggiungono complessivamente una popolazione non inferiore a diecimila abitanti, ai Consigli di almeno cinque comuni, indipendentemente dalla consistenza demografica, agli elettori della Regione in numero non inferiore a tremila e al Consiglio delle autonomie locali.

Lo Statuto umbro, inoltre, rinvia sempre alla legge regionale l'attribuzione, più in generale, di "funzioni ulteriori, rispetto a quelle consultive e di iniziativa legislativa". Il CAL infatti:

- a) svolge compiti di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali, Regione e Stato, predisponendo un rapporto che trasmette annualmente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale;
- b) nelle materie di competenza degli enti locali, rappresenta alla Regione le istanze del sistema delle autonomie nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;
- c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi delle competenze degli enti locali;
- d) esercita tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Organi interni: A norma dell'art. 2 del proprio regolamento, il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Il Presidente è eletto nella prima seduta del CAL a maggioranza dei suoi componenti, ne ha la rappresentanza politica, ne convoca e ne presiede i lavori. Inoltre, trasmette i pareri richiesti alla Giunta ed al Consiglio Regionale, e può individuare uno o più consiglieri cui affidare l'istruttoria degli atti da sottoporre all'esame del Consiglio.

E' il Presidente che instaura rapporti con le associazioni delle autonomie locali, con la Regione, con gli enti locali, con le altre istituzioni operanti nel territorio, con le

relativi alla finanza regionale e locale, nonché alle indagini finalizzate alla valutazione dell'impatto organizzativo, economico e finanziario delle funzioni conferite."

c. 6 : "Le risultanze delle attività di monitoraggio costituiscono oggetto di relazione annuale che la Giunta presenta al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali entro il 31 ottobre di ogni anno".

⁸⁰ *L'approvazione a maggioranza assoluta è stata quindi inserita limitatamente alle sole materie incidenti sulla competenza e sulle funzioni degli enti locali, con esclusione del bilancio regionale e degli atti di pianificazione.*



STRUTTURA DI SUPPORTO

associazioni e le rappresentanze della società civile umbra, nonché con organismi similari al CAL istituiti in altre regioni.

L'art. 3 del regolamento stabilisce, inoltre, che siano nominati due vicepresidenti: il vicepresidente vicario è colui che ha riportato il maggior numero di voti e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di contestuale assenza del Presidente e del vicepresidente vicario subentra nelle funzioni l'altro vice presidente.

Rinnovo e decadenza CAL.⁸¹ Quanto alla durata in carica del Consiglio, essa non è riferita a quella della legislatura regionale; infatti, il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti elettivi, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei comuni e delle province della Regione. Riguardo invece alla decadenza da membri del CAL, essa si verifica in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, presidente della Provincia, presidente di comunità montana, consigliere provinciale e consigliere comunale. Il Presidente della Giunta regionale nomina in sostituzione del componente dichiarato decaduto il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di sindaco, se di comune con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti o presidente della Provincia. Negli altri casi viene nominato il candidato risultato primo dei non eletti della lista di appartenenza. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei successori.

Quorum strutturale e funzionale. E' stabilito dal regolamento che per la validità delle sedute⁸² il CAL non possa deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei consiglieri, mentre in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Inoltre, è prescritto che le deliberazioni siano adottate⁸³ con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e che in caso di parità tra favorevoli e contrari la proposta si intenda non approvata.

Il Consiglio può riunirsi anche quando lo richieda un quarto dei consiglieri⁸⁴ e su richiesta del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale, in apposita sessione per lo svolgimento delle attività consultive e delle altre funzioni ad esso attribuite.

Particolarità CAL Umbria.

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale⁸⁵

La Regione Umbria, nel dare attuazione al comma 2 bis dell'art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", ha istituito con legge regionale⁸⁶ la Conferenza

⁸¹ L.r. 20/2008 – Art. 10

⁸² Art. 6. Reg.

⁸³ Art. 7 Reg.

⁸⁴ Art. 5 Reg.

⁸⁵ L.r. 20/2008 – Articolo 5, Reg. Art.9

⁸⁶ L.r. 27 marzo 2000, n. 29 "Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n., 419", d'integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".



STRUTTURA DI SUPPORTO

permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, ma, distintamente da altre regioni, ha scelto di incardinare la stessa nel Consiglio delle autonomie locali.

Essa infatti è costituita come sezione del CAL ed ha sede presso l'organo.

Sono membri di diritto della Conferenza i presidenti delle Province, i sindaci delle città sede delle aziende ospedaliere ed i presidenti delle conferenze dei sindaci delle aziende USL..

La Conferenza, in particolare, è chiamata ad esprimere pareri nei confronti della Giunta regionale sul progetto di piano sanitario, sui disegni di legge e sugli schemi di regolamento in materia sanitaria; sugli schemi di atti relativi all'integrazione socio-sanitaria; e sugli indirizzi emanati dalla Giunta regionale per l'elaborazione dei piani attuativi delle aziende ospedaliere e dei piani attuativi locali delle Aziende sanitarie locali.

Conferenza Regione-Consiglio autonomie locali ⁸⁷

Per quanto attiene l'attività di concertazione, la legge regionale istitutiva del CAL prevede e disciplina la Conferenza Regione-Consiglio delle autonomie locali, individuandola specificamente come sede in cui si realizzano le intese, previste dalle leggi regionali, con l'intervento della Giunta regionale.

Alla Conferenza prendono parte i componenti della Giunta e i componenti del CAL; essa si riunisce presso il CAL, avvalendosi del supporto tecnico dello stesso.

L'intesa si realizza attraverso la conforme volontà espressa nella Conferenza dai rappresentanti della Regione e dal Presidente del CAL, su deliberazione sostenuta dal sessanta per cento dei componenti del CAL. La Conferenza esprime le intese entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto approvato dalla Giunta regionale; quest'ultima può procedere all'approvazione definitiva dell'atto solo a seguito dell'avvenuta intesa.

Se decorrono i termini previsti senza che si sia pervenuti all'intesa, la Giunta regionale, laddove ritenga ciò necessario per la tutela di preminenti interessi generali, può trasmettere l'atto per l'approvazione al Consiglio regionale.

⁸⁷ L.r. 20/2008 – Art. 4, Reg. Art. 10



STRUTTURA DI SUPPORTO

19. VALLE D'AOSTA

Nella Regione Valle d'Aosta è stato istituito già dal 1998 il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL) “*quale organismo di rappresentanza degli enti locali valdostani*”, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione alla politica regionale (Decreto del Presidente della Regione in attuazione della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 <Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta>).

Il Consiglio Permanente degli Enti Locali ha assunto l'assetto e le competenze tipiche di un CAL, così come prescritto dalle disposizioni di cui al novellato art. 123 Cost., solo a seguito della l.r. 8/2003 che ha apportato le opportune “Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54”.

Il CPEL è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, infatti, dispone di un proprio Regolamento, composto da 22 articoli, che è stato adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti (ex art. 63, l.r. 54/1998 e s.m.), ed approvato dall'Assemblea del Cpel il 1 dicembre 2009.

Il CPEL ha sede ad Aosta.

Composizione⁸⁸. Riguardo alla sua composizione, la legge regionale stabilisce che il CPEL sia composto da 83 membri che rappresentano tutti i Comuni e tutte le Comunità montane:

- i sindaci dei comuni della Valle d'Aosta (attualmente 74);
- i presidenti delle comunità montane (attualmente 8);
- il Presidente del Consorzio Bacino Imbrifero Montano (BIM) della Valle d'Aosta.

I componenti del CPEL sono tali sino a quando ricoprono la carica di sindaco o di presidente di comunità montana, infatti il loro mandato coincide con la legislatura dell'ente di appartenenza.

Funzioni⁸⁹. La legge regionale attribuisce al Consiglio permanente degli enti locali funzioni propositive e consultive, finalizzate al coinvolgimento dei Comuni e delle Comunità montane nelle scelte programmatiche e nei processi di riforma della Regione.

Infatti, esso formula pareri e proposte sull'attuazione del sistema delle autonomie e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.

Relativamente all'esercizio della funzione consultiva, la legge regionale prevede che l'organo possa esprimersi sui progetti di legge e sulle proposte di provvedimenti amministrativi che interessino gli enti locali, ad esso sottoposte dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze;

Inoltre, è competenza del CPEL esaminare argomenti di interesse generale per i comuni e gli altri enti locali della Regione, proporre qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali, nonché rivolgere alla Regione proposte ed istanze, alle quali l'amministrazione

⁸⁸ L.r. 54 del 1998 – Art. 61.

⁸⁹ L.r. 54 del 1998 – Art. 65.



STRUTTURA DI SUPPORTO

regionale deve dare tempestiva risposta ed, ancora, provvedere alla nomina di rappresentanti degli enti locali su richiesta della Regione o di altri enti.

I pareri del Consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, fatti salvi eventuali termini diversi stabiliti dalle leggi regionali. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, è facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere ovvero anche nel caso in cui sia stato espresso parere negativo.

Pareri facoltativi possono essere richiesti anche dal Consiglio o dalla Giunta regionali.

La legge regionale riconosce al CPEL ulteriori prerogative, al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale⁹⁰.

Il CPEL, infatti:

- promuove intese e accordi con la Regione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- concorre alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge regionale assegna ai Comuni e agli altri enti locali;
- favorisce iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- promuove forme di collaborazione tra gli enti locali;
- promuove il coordinamento della programmazione regionale e comunale.

In tali casi è il Presidente della Regione a convocare le riunioni con il CPEL, anche su richiesta dello stesso Consiglio.

Gli organi⁹¹. Gli organi che compongono il Consiglio sono il Presidente, l'Assemblea, due Vicepresidenti e il Comitato Esecutivo.

Il Presidente (art. 6 Reg.)

E' nominato dall'Assemblea tra i propri componenti, unitamente a due vicepresidenti, di cui uno vicario. Il Presidente rappresenta il Consiglio permanente, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e coordina i lavori del Comitato Esecutivo. E' lui che svolge le funzioni di rappresentanza nei confronti della Regione e di tutti gli altri soggetti che si rapportano con il Consiglio permanente degli enti locali.

L'Assemblea (art. 3 Reg.)

L'Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali è costituita da tutti i componenti del CPEL e quindi dai 74 Sindaci, dagli 8 presidenti delle comunità montane e dal Presidente del BIM.

Elegge il Presidente e i vicepresidenti, scelti a maggioranza dei componenti tra i propri membri.

Il Presidente e/o i vicepresidenti possono essere revocati dall'Assemblea, convocata su iniziativa di almeno due terzi dei componenti.

⁹⁰ L.r. 54 del 1998 – Art. 66.

⁹¹ Art. 2 Regolamento



STRUTTURA DI SUPPORTO

L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce indicativamente una volta al mese secondo un calendario di lavori definito. Essa assume ogni iniziativa e compie ogni atto utile a favorire e incentivare la partecipazione attiva degli enti locali alla politica regionale e al processo di formazione delle decisioni concernenti le comunità locali. L'Assemblea può delegare al Comitato esecutivo alcune funzioni e compiti propri secondo le modalità previste del regolamento del CPEL. (art. 5)

Quando sono depositati il disegno di legge finanziaria regionale e i disegni di legge concernenti il bilancio pluriennale della Regione, le riunioni sono obbligatoriamente convocate dal Presidente della Regione.

Riguardo alle validità delle sedute, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei suoi membri.

Le decisioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve maggioranze diverse previste dal regolamento.

Quando l'Assemblea deve assumere decisioni in alcune specifiche materie quali: le modifiche dello Statuto speciale, l'ordinamento degli enti locali; le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli stessi nonché la ripartizione delle risorse finanziarie, risulta validamente costituita se è presente la maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Il CPEL può sottoscrivere specifiche convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati in favore degli enti locali, consentendo anche agli enti di dimensioni più piccole di usufruire delle stesse alla pari di enti di maggiori dimensioni. Tra queste si segnalano:

- il protocollo sulle attività di collaborazione fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la Regione Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali;
- il protocollo d'intesa per la partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento dei tributi erariali, dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP, (ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30) sottoscritto tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il CPEL e l'Agenzia delle entrate;
- l'accordo sottoscritto dal CPEL e dall'Amministrazione regionale per l'estensione delle funzioni espletate dal Centro comunale immigrati extracomunitari (CCIE) di Aosta a favore di tutti gli enti locali valdostani, in modo da supportare i Comuni valdostani nel ruolo di governo del fenomeno immigratorio.

Il Comitato esecutivo (art. 15 Reg)

La legge regionale 54/1998 dispone, all'art. 63, comma 1bis, che il regolamento possa prevedere l'istituzione di un organo esecutivo al quale il Consiglio possa delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni.

A norma del regolamento⁹², infatti, l'Assemblea, all'inizio di ogni legislatura, nomina su proposta del Presidente, un Comitato esecutivo, composto da 6 ad 11 membri, oltre al Presidente e ai due vicepresidenti.

⁹² Reg. – art. 15



STRUTTURA DI SUPPORTO

Attualmente il comitato esecutivo è composto da 9 membri a cui si aggiungono il Presidente e i due Vicepresidenti, per un totale di 12 rappresentanti.

L'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, può delegare al Comitato esecutivo funzioni e compiti propri, ad esclusione di quelli relativi a:

- a) legge finanziaria regionale e bilancio annuale e pluriennale della Regione;
- b) atti di programmazione regionale che interessano gli enti locali;
- c) provvedimenti di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge regionale assegna ai Comuni e agli altri enti locali;
- d) pareri sui progetti di legge che interessano gli enti locali;
- e) trasferimento agli enti locali di funzioni e servizi regionali e individuazione di funzioni comunali da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane.

La delega di funzioni e compiti propri al Comitato esecutivo può essere revocata in qualunque momento, in tutto o in parte, dall'Assemblea.

Il Comitato esecutivo può pronunciarsi su tutte le questioni che gli sono sottoposte anche dagli altri organi del CPEL e si occupa nello specifico di predisporre l'esame dei progetti di legge e degli atti amministrativi sottoposti dall'Amministrazione regionale.

Il Comitato esecutivo provvede all'organizzazione interna del CPEL ed alla nomina del presidente della delegazione trattante di parte pubblica, il quale a sua volta designa gli altri componenti della stessa.

Peculiarità organizzative del CPEL.

Per assicurare l'assolvimento dei propri compiti di rappresentanza e consultivi nel processo di formazione delle politiche regionali, il Consiglio permanente degli enti locali, insieme al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), si è dotato di un'organizzazione articolata, in grado di integrare competenze diverse e complementari, di natura politica e tecnica.

Il CPEL è, infatti, organizzato in dipartimenti (attualmente sono 10), che fanno capo ad un responsabile politico, scelto fra i membri del Comitato esecutivo. Ogni dipartimento, che ha una specifica area di competenza, si avvale del supporto delle consulte politiche, per le competenze di natura politica, e della divisione del CELVA servizi a favore del CPEL, per quelle di natura tecnica.

Le consulte politiche (attualmente sono 15) sono gruppi di lavoro permanenti, composti da amministratori degli enti locali, che hanno il compito di approfondire i temi di competenza del dipartimento e di supportare l'attività di istruttoria dei pareri riguardanti le leggi e i provvedimenti regionali che l'Amministrazione e il Consiglio regionale sottopongono all'attenzione del CPEL.

La divisione del CELVA servizi assicura il coordinamento operativo dell'attività dei dipartimenti e il supporto tecnico, in stretta collaborazione con i dirigenti degli enti locali.



STRUTTURA DI SUPPORTO

Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) (art. 20 reg)

Il CPEL non ha struttura organizzativa propria ma è supportato a livello amministrativo e organizzativo dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, costituito il 1° dicembre 1998, nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata. Il Celva è una società di diritto privato, costituita dai 74 Comuni della Valle d'Aosta, dalle 8 Comunità montane e dal Consorzio BIM. Il Celva ricopre, nel contesto nazionale, il ruolo di delegazione regionale all'interno dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).



STRUTTURA DI SUPPORTO

20. VENETO

Il Consiglio regionale del Veneto ha recentemente approvato il nuovo Statuto Regionale⁹³, nel quale l'art. 16 viene definito il Consiglio delle autonomie Locali quale *“organo di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione”*. Ad oggi non risulta ancora essere stata presentata alcuna proposta di legge per la sua istituzione.

Lo Statuto rinvia alla legge regionale la definizione della durata dell'organo e la disciplina della sua composizione, ma al contempo vincola il legislatore a seguire criteri di rappresentanza territoriale e fissa il numero massimo dei componenti a trenta. Prevede, inoltre, che possano partecipare alle sedute dell'organo anche rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università venete, ma senza diritto di voto.

E' da evidenziare come al comma 4 dell'art. 16, sia stabilito che il CAL possa operare anche con composizione variabile *“in modo da rappresentare le competenze e le aree territoriali concretamente interessate ai provvedimenti in discussione”*.

Lo Statuto assicura al CAL la piena autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e funzionale.

In ordine alle funzioni attribuite, in particolare, quale organo di consultazione esso esprime pareri obbligatori: sui progetti di modifica dello Statuto; sui progetti di legge concernenti le funzioni degli enti locali, sul documento di programmazione economica e finanziaria; sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo; sugli atti di sostituzione adottati dalla Regione nei casi di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge da parte degli enti locali; su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti regionali.

Il termine stabilito per l'espressione del parere da parte del CAL è di regola fissato a trenta giorni dal ricevimento della richiesta, anche se su istanza motivata esso può essere prorogato di ulteriore quindici giorni, trascorsi i quali la Regione può comunque procedere all'approvazione della proposta. L'espressione di un parere contrario da parte del CAL, comunque, vincola la Regione stessa solo *“alla motivazione espressa”*.

Lo Statuto veneto, inoltre, riconosce al Consiglio delle autonomie locali il potere di iniziativa legislativa regionale e la facoltà di proporre alla Giunta regionale di promuovere ricorsi o di costituirsi in giudizio innanzi alla Corte costituzionale; di formulare proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta.

E' previsto che il Consiglio delle autonomie locali possa essere soggetto attivo di intese, in particolare sui progetti di legge che prevedono conferimenti di funzioni amministrative da parte della Regione agli enti locali nonché sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica alle specifiche esigenze del Veneto.

⁹³ Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1



STRUTTURA DI SUPPORTO

Nulla prevedendo in proposito lo Statuto, e in attesa della legge regionale che istituirà il CAL, è tuttora vigente la Conferenza Permanente Regione–Autonomie Locali ⁹⁴, come organo concertativo, consultivo e di raccordo della Regione con gli enti locali.

⁹⁴ *La legge istitutiva della Conferenza è la Legge Regionale 3 giugno 1997, n. 20;*



21. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ⁹⁵

Presso la Provincia di Bolzano risulta istituito, ai sensi della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, il Consiglio dei comuni, “*quale organo di consultazione e di collaborazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni del territorio provinciale*”, che ha sede presso il Consiglio provinciale.

La suddetta legge prevede che il Consiglio debba adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia e rispettare i principi della rappresentanza dei comuni di minori dimensioni.

Il Consiglio è composto da 16 membri che devono ricoprire la carica di sindaco o assessore comunale, ovvero aver ricoperto precedentemente quella di sindaco. La funzione di componente del Consiglio è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di parlamentare nazionale e di parlamentare europeo.

Il Consiglio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge e sui disegni di legge, sui regolamenti provinciali, sugli atti amministrativi generali, quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale. Il Consiglio esprime altresì parere obbligatorio sui piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici nonché lo sviluppo socio-economico, se riguardano gli interessi dei comuni. Relativamente ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, il parere è richiesto prima dell’approvazione definitiva degli stessi da parte della Giunta. Di norma, i pareri devono essere rilasciati dal Consiglio entro 30 giorni dalla richiesta.

Al Consiglio dei comuni è riconosciuta l’iniziativa legislativa delle leggi provinciali nonché la facoltà di richiedere, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, referendum abrogativi o propositivi di leggi provinciali.

Il Consiglio dei comuni, infine, definisce intese con la giunta provinciale, nell’ambito di un’apposita Conferenza, per la programmazione e l’attuazione di progetti di collaborazione tra comuni, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali

⁹⁵ Si veda anche il paragrafo relativo alla Regione Trentino-Alto Adige Sud Tirolo.



22. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ⁹⁶

Il CAL della Provincia di Trento non è previsto nello Statuto speciale del Trentino Alto Adige ed è stato istituito con la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, recante *“Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali”*. Quest’ultima definisce il CAL come *“l’organismo di rappresentanza istituzionale, autonoma e unitaria degli enti locali della provincia di Trento”*, che *“costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta sulle problematiche di loro interesse”*. Il CAL della Provincia di Trento ha sede presso il Consiglio provinciale. Le ultime elezioni si sono svolte il 10 settembre 2011. Ha approvato il proprio regolamento interno, che disciplina l’organizzazione, il funzionamento e la contabilità del Consiglio e dei rispettivi organi interni.

L’art. 2 della l.r. 7/2005 prevede che l’organo sia composto da 25 membri con diritto di voto:

- a) 4 sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione fino a 500 abitanti;
- b) 4 sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti;
- c) 4 sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- d) 3 sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;
- e) 2 sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 5.001 a 12.000 abitanti;
- f) il presidente del consiglio mòcheno e il Sindaco del Comune di Luserna - Lusérn (minoranze etnico-linguistiche);
- g) 5 sindaci in rappresentanza dei 5 comuni con oltre 12.000 abitanti;
- h) il presidente dell’organismo di carattere associativo maggiormente rappresentativo dei comuni a livello provinciale (consorzio dei Comuni trentini).

Oltre a questi 25 componenti, sempre l’art. 2, al comma 2, prevede che, *“fino all’integrazione del Consiglio delle autonomie locali con i presidenti delle comunità eletti in attuazione di quanto previsto dal provvedimento legislativo <<Il governo dell’autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della provincia autonoma di Trento>>”*, sono inoltre componenti del

⁹⁶ Si veda anche il paragrafo relativo alla Regione Trentino-Alto Adige Sud Tirolo.



STRUTTURA DI SUPPORTO

consiglio medesimo tutti i presidenti dei comprensori”. Di qui la presenza, nell’attuale composizione, anche di:

- i) 14 rappresentanti delle Comunità;
 - j) un rappresentante del Comun General de Fasca,
- che portano l’organo, complessivamente, a 40 membri.

I membri elettivi di cui alle lett. a)-e) sono eletti, entro centoventi giorni dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia, dall’assemblea di tutti i sindaci articolata secondo i comuni appartenenti alla rispettiva classe, convocata e presieduta dal più anziano di età fra tutti i sindaci in carica dei comuni della provincia. Possono partecipare al voto ed essere eletti quali componenti del Consiglio delle autonomie locali unicamente i sindaci in carica. Ogni elettore dispone di una preferenza, da esprimere rispetto alla classe dei Comuni di cui egli fa parte.

I membri di cui alla lett. g) non sono elettivi, in quanto ogni comune con oltre 12.000 abitanti viene automaticamente rappresentato dal proprio sindaco.

Sono organi interni del CAL:

- il Presidente, eletto nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti (art. 7, comma 7 del regolamento interno), il quale convoca, presiede, dirige i lavori delle sedute dell’assemblea e può delegare alcune delle sue funzioni agli Assessori che compongono la Giunta;
- il vicepresidente, eletto su proposta del Presidente nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti (art. 10, comma 2 del regolamento interno), il quale coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo;
- la Giunta (Ufficio di Presidenza), composta dal Presidente, dal vicepresidente, dal Sindaco del comune di Trento e da altri 12 assessori, di cui 5 eletti, in unica votazione a maggioranza assoluta, in rappresentanza delle diverse classi di comuni, uno nominato dal Presidente e sei designati, rispettivamente, dalle minoranze etniche e linguistiche (1), dal Presidente (2), dalle Comunità e dal Comun general de Fasca (3);
- l’Assemblea, che esercita le funzioni attribuite al CAL e delibera con l’intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti;
- le Commissioni speciali, che possono essere istituite a norma del regolamento interno dal Consiglio per supportare un Assessore nell’istruttoria di determinate pratiche, nonché per l’approfondimento di determinati argomenti.



STRUTTURA DI SUPPORTO

FUNZIONI

1. consultiva

Il CAL esprime parere obbligatorio ma non vincolante⁹⁷ su (art. 8 della legge istitutiva):

- piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici, lo sviluppo socio-economico;
- disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale e ai regolamenti provinciali, quando riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale;
- disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, per i quali il parere è richiesto, preventivamente all'approvazione dei medesimi, con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali.

Inoltre può esprimere pareri facoltativi e di proposte, su richiesta dell'ente locale interessato, su progetti di deliberazioni concernenti lo statuto, gli atti fondamentali di programmazione e di pianificazione territoriale, i regolamenti, i tributi e l'organizzazione dei servizi locali anche a carattere imprenditoriale.

2. iniziativa legislativa e del referendum consultivo

Ai sensi dell'art. 8 della legge istitutiva, il CAL esercita l'iniziativa delle leggi provinciali. Se la proposta di legge è approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del CAL, la Giunta provinciale è obbligata a valutare la proposta e a formulare un disegno di legge tenendo conto dei contenuti della proposta medesima.

Inoltre, il CAL può proporre referendum consultivi, secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali).

Ancora, previa intesa con la Provincia, il CAL può approvare, con riferimento agli enti locali, schemi-tipo di bando di gara per appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, nonché schemi-tipo di regolamento.

Infine, il CAL può formulare proposte relative a materie di interesse degli enti locali, da sottoporre al Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale.

Il CAL può promuovere e stipulare intese per la programmazione e l'attuazione di progetti di collaborazione tra enti locali, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali, anche per assicurare ai cittadini, alle loro forme associative ed alle imprese adeguati livelli di servizio pubblico e lo svolgimento più adeguato e coordinato delle funzioni amministrative nell'ambito del territorio provinciale. Se l'intesa riguarda la Provincia e gli enti locali, essa viene definita all'interno della Conferenza permanente per

⁹⁷ Ai sensi dell'art. 10 della legge istitutiva, i pareri obbligatori devono essere richiamati nelle motivazioni delle deliberazioni della giunta provinciale. Nel caso di parere negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche la giunta provinciale - se intende varare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche - deve approvare il provvedimento a maggioranza assoluta e deve specificamente motivare il discostamento dal parere.



STRUTTURA DI SUPPORTO

i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali (art. 9 della legge istitutiva del CAL), composta dal Presidente della provincia, dai membri della Giunta provinciale e del CAL. Il regolamento interno del CAL è approvato dallo stesso a maggioranza assoluta, senza alcun coinvolgimento della Giunta provinciale, che risulta invece competente per il regolamento di esecuzione della legge istitutiva.

Da segnalare, in particolare:

1. Nell'ordinamento statutario del Trentino Alto-Adige Sud Tirolo, in ragione delle particolari competenze riconosciute alla province autonome, il CAL è istituito con legge provinciale.
2. Il parere negativo condiziona parzialmente l'iter legislativo del Consiglio provinciale, obbligandolo non solo a motivare l'eventuale discostamento dal parere stesso, ma anche e soprattutto ad approvare a maggioranza assoluta;
3. L'iniziativa rispetto all'indizione di referendum consultivi;
4. L'esistenza di una Giunta in luogo del consueto Ufficio di presidenza, con una composizione più ampia di quest'ultimo e la suddivisione delle competenze tra i membri per materia.